

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1560/2003 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2003

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo

(GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013	L 180	31	29.6.2013
► <u>M2</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014	L 39	1	8.2.2014

**REGOLAMENTO (CE) N. 1560/2003 DELLA COMMISSIONE****del 2 settembre 2003****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafi 3 e 5, l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4 e l'articolo 22, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'effettiva attuazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio richiede che siano definite alcune modalità concrete. Dette modalità devono essere definite chiaramente in modo da facilitare la cooperazione fra le autorità degli Stati membri competenti per la loro applicazione, con riguardo sia alla trasmissione e al trattamento delle richieste di presa in carico e di ripresa in carico, sia alle domande di informazione e all'esecuzione dei trasferimenti.
- (2) Per garantire la massima continuità fra la convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 343/2003 che la sostituisce, il presente regolamento deve riprendere i principi, gli elenchi e i moduli comuni adottati dal comitato ex articolo 18 della citata convenzione, apportando le modificazioni dovute ai nuovi criteri introdotti e alla formulazione di talune disposizioni, ovvero dettate dall'esperienza.
- (3) È opportuno tenere in debito conto l'interazione fra le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 343/2003 e l'applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce il sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

▼B

- (4) È altresì auspicabile, sia per gli Stati membri che per i richiedenti asilo interessati, che un meccanismo permetta di comporre eventuali divergenze tra Stati membri sull'applicazione della clausola umanitaria di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 343/2003.
- (5) La creazione di una rete di trasmissione elettronica diretta a facilitare l'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 implica che siano introdotte disposizioni relative, da un lato, alle norme tecniche applicabili e, d'altro lato, alle modalità d'utilizzo.
- (6) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, si applica agli esami dei dati personali operati in applicazione del presente regolamento, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 343/2003.
- (7) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, che non è vincolata dal regolamento (CE) n. 343/2003, non partecipa all'adozione del presente regolamento che pertanto non è vincolante né applicabile nel paese fino a quando non sia concluso un accordo che ne consenta la partecipazione al regolamento (CE) n. 343/2003.
- (8) A norma dell'articolo 4 dell'accordo del 19 gennaio 2001 tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia ⁽²⁾, il presente regolamento viene applicato simultaneamente dagli Stati membri, da un lato, e dall'Islanda e dalla Norvegia, dall'altro. Pertanto ai fini del presente regolamento per «Stati membri» si intendono anche l'Islanda e la Norvegia.
- (9) È necessario che il presente regolamento entri in vigore il più presto possibile, al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 343/2003,

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*TITOLO I***PROCEDURE**

CAPO I

EMISSIONE DELLE RICHIESTE*Articolo 1***Emissione di una richiesta di presa in carico**

1. La richiesta di presa in carico è presentata a mezzo del modulo standard di cui all'allegato I del presente regolamento. Il modulo comporta delle rubriche obbligatorie che devono essere opportunamente compilate. Le sezioni restanti sono riempite in funzione delle informazioni disponibili. Si possono introdurre informazioni complementari nello spazio riservato a tal fine.

La richiesta consta inoltre:

- a) di copia di tutti gli elementi di prova e prove indiziarie da cui si desume la competenza ad esaminare la domanda d'asilo dello Stato membro richiesto, corredati eventualmente di osservazioni su come siano stati assunti e sul valore probatorio ad essi attribuito dallo Stato richiedente con riferimento all'elenco delle prove e prove indiziarie di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 343/2003, di cui all'allegato II del presente regolamento;
- b) eventualmente di copia delle dichiarazioni rilasciate per iscritto dal richiedente asilo o messe a verbale.

2. La richiesta comporta altresì i dati forniti dall'unità centrale, quando sia basata su un risultato positivo trasmesso dall'unità centrale di Eurodac a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2725/2000, a seguito del confronto delle impronte digitali del richiedente asilo con le impronte rilevate in precedenza e trasmesse all'unità centrale a norma dell'articolo 8 di detto regolamento e il risultato sia stato controllato a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

▼M2

2 bis La richiesta comporta altresì i dati forniti dal sistema di informazione visti (VIS), quando sia basata su un risultato positivo trasmesso dal VIS a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, a seguito del confronto delle impronte digitali del richiedente protezione internazionale con le impronte rilevate in precedenza e trasmesse al VIS a norma dell'articolo 9 di detto regolamento e il risultato sia stato controllato a norma dell'articolo 21 dello stesso regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

▼B

3. Qualora lo Stato membro richiedente solleciti una risposta urgente ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003, la richiesta espone le circostanze della domanda d'asilo e i motivi di fatto e di diritto che giustificano una risposta urgente.

▼M2*Articolo 2***Emissione di una richiesta di ripresa in carico**

La richiesta di ripresa in carico è presentata a mezzo del modulo standard di cui all'allegato III del presente regolamento, che espone la natura e i motivi della richiesta e le disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ su cui è basata.

La richiesta contiene inoltre, ove applicabile:

- a) copia di tutti gli elementi di prova e prove indiziarie da cui si desume la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale dello Stato membro richiesto, corredati eventualmente di osservazioni su come siano stati assunti e sul valore probatorio ad essi attribuito dallo Stato richiedente con riferimento all'elenco delle prove e prove indiziarie di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013, di cui all'allegato II del presente regolamento;
- b) il risultato positivo, trasmesso dall'unità centrale di Eurodac a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2725/2000, del confronto delle impronte digitali del richiedente asilo con le impronte rilevate in precedenza e trasmesse all'unità centrale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, risultato altresì controllato a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

▼B

CAPO II

REAZIONE A UNA RICHIESTA*Articolo 3***Esame di una richiesta di presa in carico**

1. I motivi di fatto e di diritto esposti nella richiesta sono esaminati con riguardo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 e all'elenco delle prove e prove indiziarie di cui all'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

▼B

2. Quali che siano i criteri e le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 esposti nella richiesta, lo Stato membro richiesto verifica, nei termini prescritti dall'articolo 18, paragrafi 1 e 6, in modo esauriente e obiettivo e considerate tutte le informazioni di cui dispone direttamente o indirettamente, se è accertata la sua competenza. Ove emerga da queste verifiche che lo Stato membro richiesto è competente in virtù di almeno un criterio del regolamento (CE) n. 343/2003, quello Stato membro è tenuto a dichiararsi competente.

*Articolo 4***Esame di una richiesta di ripresa in carico**

Qualora una richiesta di ripresa in carico sia fondata sui dati trasmessi dall'unità centrale di Eurodac e controllati dallo Stato membro richiedente in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2725/2000, lo Stato membro richiesto si dichiara competente salvo se emerge dalle verifiche cui procede che la sua competenza è cessata in virtù delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma o dell'articolo 16, paragrafi 2, 3 o 4. La cessazione della competenza in virtù di tali disposizioni può essere invocata solo sulla base di elementi di prova materiali o di dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo.

*Articolo 5***Risposta negativa**

1. Lo Stato membro richiesto che previa verifica ritenga che gli elementi presentati non permettano di stabilire la sua competenza, invia allo Stato membro richiedente una risposta negativa pienamente motivata che spieghi nel dettaglio le ragioni del suo rifiuto.

2. Ove lo Stato membro richiedente ritenga che il rifiuto oppostogli sia basato su un errore di valutazione ovvero disponga di prove complementari da far valere, esso può sollecitare un riesame della richiesta. Questa facoltà va esercitata nelle tre settimane successive al ricevimento della risposta negativa. Lo Stato membro richiesto procura di rispondere entro due settimane. Tale procedura aggiuntiva non riapre comunque i termini di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 6 e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 343/2003.

*Articolo 6***Risposta positiva**

Qualora lo Stato membro richiesto riconosca la competenza, la risposta ne fa menzione precisando la pertinente disposizione del regolamento (CE) n. 343/2003 e contiene indicazioni utili per organizzare il trasferimento, come gli estremi del servizio/della persona da contattare.



CAPO III

ESECUZIONE DEL TRASFERIMENTO

*Articolo 7***Modalità**

1. Il trasferimento verso lo Stato competente può avvenire in uno dei modi seguenti:

a) su iniziativa del richiedente, con fissazione di un termine ultimo;

b) sotto forma di partenza controllata, ovvero il richiedente è accompagnato fino all'imbarco da un agente dello Stato richiedente e il suo arrivo è notificato allo Stato competente entro un termine precedentemente convenuto;

c) sotto scorta, essendo il richiedente accompagnato da un agente dello Stato richiedente o dal rappresentante di un organismo incaricato a tal fine dallo Stato richiedente e consegnato alle autorità dello Stato competente.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il richiedente è provvisto del lasciapassare di cui all'articolo 19, paragrafo 3 e all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), conforme al modello riportato all'allegato IV del presente regolamento, che gli permetta di recarsi nello Stato competente e di qualificarsi quando si presenta nel luogo e alla data indicati nella notificazione della decisione sulla sua presa in carico o ripresa in carico da parte dello Stato competente.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), è rilasciato un lasciapassare al richiedente asilo privo di documenti di identità. Il luogo e l'ora del trasferimento sono decisi di comune accordo dagli Stati membri interessati con le modalità di cui all'articolo 8.

3. Lo Stato membro che esegue il trasferimento provvede affinché tutti i documenti del richiedente siano restituiti al legittimo proprietario prima della partenza ovvero siano affidati ai membri della scorta perché li consegnino alle competenti autorità dello Stato membro responsabile o siano trasmessi per altre vie appropriate.

▼B*Articolo 8***Cooperazione ai fini del trasferimento**

1. Lo Stato membro competente è tenuto a permettere quanto prima il trasferimento del richiedente e a fare in modo che nulla osti al suo ingresso. Spetta allo Stato membro competente stabilire, eventualmente, la località del suo territorio in cui il richiedente sarà trasferito, ovvero consegnato alle autorità competenti, alla luce sia dei condizionamenti geografici sia dei modi di trasporto di cui dispone lo Stato membro che esegue il trasferimento. In nessun caso può essere chiesto alla scorta di accompagnare il richiedente oltre il punto di arrivo (stazione, porto, aeroporto,...) del mezzo di trasporto internazionale utilizzato, o che lo Stato membro che esegue il trasferimento sostenga le spese di trasporto al di là di tale punto.

2. Compete allo Stato membro che esegue il trasferimento organizzare il trasporto del richiedente e della sua scorta e fissare, d'accordo con lo Stato membro competente, l'orario d'arrivo e le eventuali modalità per la consegna del richiedente alle autorità competenti. Lo Stato membro competente può esigere un preavviso di tre giorni lavorativi.

▼M2

3. Il modulo standard di cui all'allegato VI è utilizzato al fine di trasmettere allo Stato membro competente i dati essenziali per tutelare i diritti e le esigenze immediate della persona da trasferire. Tale modulo standard è considerato un preavviso ai sensi del paragrafo 2.

▼B*Articolo 9***Rinvio e ritardi di trasferimento**

1. Lo Stato membro competente è informato senza indugi della decisione di rinviare il trasferimento qualora siano promossi un ricorso o una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero sussistano motivazioni materiali quali lo stato di salute del richiedente, l'indisponibilità del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto all'esecuzione del trasferimento.

▼M2

1 *bis*) Qualora un trasferimento sia ritardato su richiesta dello Stato membro che provvede al trasferimento, quest'ultimo e gli Stati membri competenti devono riprendere i contatti al fine di consentire l'organizzazione di un nuovo trasferimento quanto prima possibile, conformemente all'articolo 8, e non oltre due settimane dal momento in cui le autorità vengono a conoscenza della cessazione delle circostanze che hanno causato il ritardo o il rinvio. In tal caso, prima che sia eseguito il trasferimento viene inviato un modulo standard aggiornato per il trasferimento dei dati prima di un trasferimento, di cui all'allegato VI.

2) Lo Stato membro che non può eseguire il trasferimento entro il normale termine di sei mesi dalla data di accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico dell'interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo, per uno dei motivi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013, ne informa lo Stato membro competente prima dello scadere del termine. In mancanza di ciò, la competenza per l'esame della

▼ M2

domanda di protezione internazionale e le altre obbligazioni a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 ricadono sullo Stato membro richiedente, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento.

▼ B

3. Compete allo Stato membro che per uno dei motivi di cui all'articolo 19, paragrafo 4 e all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 decide di effettuare il trasferimento dopo il termine normale di sei mesi, avviare preventivamente le concertazioni necessarie con lo Stato membro competente.

*Articolo 10***Trasferimento a seguito di implicita accettazione**

1. Quando, in virtù dell'articolo 18, paragrafo 7 o secondo i casi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 343/2003, si debba ritenere che lo Stato membro cui è stata presentata la richiesta di presa in carico o di ripresa in carico l'abbia accettata, spetta allo Stato membro richiedente avviare le concertazioni necessarie per organizzare il trasferimento.

2. Quando è invitato a farlo dallo Stato membro richiedente, lo Stato membro competente conferma, senza indugio e per iscritto, la sua competenza risultante dall'inosservanza del termine per rispondere. Lo Stato membro responsabile prende quanto prima le disposizioni necessarie per determinare il luogo di arrivo del richiedente ed eventualmente convenire con lo Stato membro richiedente l'orario di arrivo e le modalità per la consegna del richiedente alle autorità competenti.

CAPO IV

CLAUSOLA UMANITARIA*Articolo 11***Casi di dipendenza****▼ M1**

▼ B

2. I casi di dipendenza di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 sono valutati, per quanto possibile, in base ad elementi obiettivi quali certificati medici. Ove questi elementi non sussistano o non possano essere esibiti, i motivi umanitari possono fondarsi solo su informazioni convincenti addotte dagli interessati.

3. Nel valutare se sia necessario e opportuno provvedere al ricongiungimento delle persone interessate, si tiene conto:

▼ B

- a) della situazione familiare preesistente nel paese di origine;
- b) delle circostanze all'origine della separazione degli interessati;
- c) dello stato delle varie procedure esperite in materia di asilo o di diritto applicabile agli stranieri negli Stati membri.

4. L'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 è comunque subordinata all'impegno assunto dal richiedente asilo o dal familiare a provvedere effettivamente all'assistenza necessaria.

5. Gli Stati membri interessati determinano, di comune accordo, lo Stato membro del ricongiungimento e la data del trasferimento, tenendo conto di quanto segue:

- a) la capacità di spostarsi della persona dipendente;
- b) lo status delle persone interessate con riguardo al soggiorno, in modo da privilegiare se del caso il ricongiungimento del richiedente asilo con il familiare che sia già titolare di permesso di soggiorno e disponga di risorse nello Stato membro di soggiorno.

▼ M2

6) Qualora il richiedente si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano il figlio, fratello o genitore di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013, i due Stati membri si consultano reciprocamente e si scambiano informazioni al fine di appurare:

- a) i legami familiari comprovati tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore;
- b) il vincolo di dipendenza tra il richiedente e il figlio, fratello o genitore;
- c) la capacità dell'interessato di occuparsi della persona a carico;
- d) se necessario, gli elementi di cui tener conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo.

Al fine di effettuare lo scambio di informazioni di cui al primo comma viene utilizzato il modulo standard che figura all'allegato VII del presente regolamento.

Lo Stato membro richiesto cerca di rispondere entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta. Qualora risulti da prove convincenti che ulteriori indagini produrrebbero informazioni più utili, lo Stato membro richiesto comunica allo Stato membro richiedente che sono necessarie due settimane aggiuntive.

▼ M2

La richiesta di informazioni ai sensi del presente articolo è effettuata nel pieno rispetto dei termini di cui all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013. Detto obbligo lascia impregiudicato l'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013.

▼ B*Articolo 12***Minori non accompagnati**

1. Ove la decisione di affidamento di un minore non accompagnato a un familiare che non sia il padre, la madre o il tutore rischi di creare difficoltà particolari, specie quando l'adulto in questione risieda fuori dalla giurisdizione dello Stato membro in cui il minore ha richiesto asilo, è agevolata la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità o gli organi giurisdizionali preposti alla tutela dei minori e sono assunte le misure necessarie perché dette autorità possano pronunciarsi con cognizione di causa sulla capacità dell'adulto o degli adulti interessati di prendersi carico del minore nell'interesse di quest'ultimo.

A questo fine, si tiene conto delle possibilità previste nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile.

2. Il superamento dei termini di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 6, e all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 343/2003, imputabile alla durata delle procedure per l'affidamento del minore non osta necessariamente al proseguimento della procedura di determinazione dello Stato membro competente né all'esecuzione del trasferimento.

▼ M2

3) Allo scopo di agevolare l'azione appropriata per l'identificazione dei familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato, lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale, dopo aver svolto il colloquio personale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 alla presenza del rappresentante di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento, cerca e/o tiene conto di qualsiasi informazione fornita al minore o proveniente da qualunque altra fonte attendibile che sia a conoscenza della situazione personale del minore o di un suo familiare, fratello o parente, o della rotta da essi seguita.

Le autorità che procedono a determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di un minore non accompagnato coinvolgono il più possibile in tale processo i rappresentanti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013.

▼ M2

4) Qualora nell'applicazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 604/2013 lo Stato membro che procede a determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di un minore non accompagnato disponga di informazioni che rendono possibile iniziare l'identificazione e/o il reperimento di un suo familiare, fratello o parente, tale Stato membro consulta altri Stati membri, se opportuno, e scambia con loro informazioni, al fine di:

a) identificare familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato presenti sul territorio degli Stati membri;

b) accertare l'esistenza di legami familiari comprovati;

c) valutare la capacità di un parente di occuparsi del minore non accompagnato, anche qualora familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più Stati membri.

5) Qualora dallo scambio di informazioni di cui al paragrafo 4 risulti che più familiari, fratelli o parenti si trovano in un altro Stato membro o in altri Stati membri, lo Stato membro in cui si trova il minore non accompagnato collabora con lo Stato membro o gli Stati membri in questione per determinare quale sia la persona più appropriata a cui affidare il minore, e in particolare per appurare:

a) la solidità dei legami familiari tra il minore e le diverse persone identificate sui territori degli Stati membri;

b) la capacità e disponibilità degli interessati di occuparsi del minore;

c) l'interesse superiore del minore in ciascun caso.

6) Al fine di effettuare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 4 viene utilizzato il modulo uniforme che figura all'allegato VIII del presente regolamento.

Lo Stato membro richiesto si impegna per rispondere entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta. Qualora risulti da prove convincenti che ulteriori indagini produrrebbero informazioni più utili, lo Stato membro richiesto comunica allo Stato membro richiedente che sono necessarie due settimane aggiuntive.

La richiesta di informazioni ai sensi del presente articolo è effettuata nel pieno rispetto dei termini di cui all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 24,

▼ M2

paragrafo 2, e all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013. Detto obbligo lascia impregiudicato l'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 604/2013.

▼ M1▼ B

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI*Articolo 15***Trasmissione delle richieste**

1. ► M2 Per l'inoltro delle richieste e delle risposte, nonché per tutta la corrispondenza scritta fra Stati membri in vista dell'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 è utilizzata la rete telematica «DubliNet» di cui al titolo II del presente regolamento. ◀

In deroga al primo comma, le comunicazioni fra i servizi incaricati del trasferimento e i servizi competenti dello Stato membro richiesto circa gli aspetti pratici, l'orario e il luogo d'arrivo del richiedente, specie se trasferito sotto scorta, possono avvenire secondo altre modalità.

2. Ogni richiesta, risposta o corrispondenza scritta proveniente da un punto nazionale d'accesso di cui all'articolo 19 è considerata autentica.

3. L'avviso di ricevimento emesso dal sistema attesta l'avvenuta trasmissione, la data e l'ora di ricezione della richiesta o della risposta.

▼ M2*Articolo 15 bis***Condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di dati sanitari prima di un trasferimento**

Lo scambio di dati sanitari prima di un trasferimento e, in particolare, la trasmissione del certificato sanitario che figura nell'allegato IX avvengono unicamente tra le autorità notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 604/2013 tramite «DubliNet».

Lo Stato membro che esegue il trasferimento di un richiedente e lo Stato membro competente cercano di accordarsi, prima della trasmissione del certificato sanitario, sulla lingua da utilizzare per redigere il certificato stesso, tenendo conto delle circostanze e in particolare dell'eventuale necessità di azioni urgenti al momento dell'arrivo.

▼ B*Articolo 16***Lingue**

La lingua o le lingue di comunicazione sono scelte dagli Stati membri, di comune accordo e su base bilaterale.

▼ M2*Articolo 16 bis***Opuscoli informativi per i richiedenti protezione internazionale**

- 1) Nell'allegato X figura un opuscolo comune che informa tutti i richiedenti protezione internazionale sulle disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 e sull'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013.
- 2) Nell'allegato XI figura un opuscolo specifico per i **minori** non accompagnati che chiedono protezione internazionale.
- 3) L'allegato XII contiene informazioni per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi fermati **in relazione** all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna.
- 4) L'allegato XIII contiene informazioni per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro.

▼ M1

▼ B*TITOLO II**CREAZIONE DELLA RETE «DUBLINET»*

CAPO I

NORME TECNICHE*Articolo 18***Creazione di «DubliNet»**

1. Le linee di comunicazione elettronica sicure di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003, sono denominate «DubliNet».

▼ M2

▼ B*Articolo 19***Punti nazionali d'accesso**

1. Ogni Stato membro dispone di un unico, individuato punto nazionale d'accesso.

▼ B

2. I punti nazionali d'accesso sono responsabili del trattamento dei dati in entrata e della trasmissione dei dati in uscita.
3. I punti nazionali d'accesso sono responsabili dell'emissione di un avviso di ricevimento per ogni trasmissione in entrata.

▼ M2

- 4) La trasmissione tra i punti nazionali d'accesso dei moduli di cui agli allegati I e III nonché della richiesta di informazioni di cui agli allegati V, VI, VII, VIII e IX è effettuata nel formato fornito dalla Commissione. La Commissione comunica agli Stati membri le norme tecniche richieste.

▼ B

CAPO II

REGOLE PER L'USO

*Articolo 20***Numero di riferimento****▼ M2**

- 1) Ogni trasmissione reca un numero di riferimento che consente di individuare senza ambiguità il caso cui si riferisce e lo Stato membro richiedente. Detto numero deve inoltre permettere di determinare se la trasmissione riguarda una richiesta di presa in carico (tipo 1), una richiesta di ripresa in carico (tipo 2), una richiesta di informazioni (tipo 3), uno scambio di informazioni sul figlio, fratello o genitore di un richiedente in caso di dipendenza (tipo 4), uno scambio di informazioni sul familiare, fratello o parente di un minore non accompagnato (tipo 5), la trasmissione di informazioni prima di un trasferimento (tipo 6) o la trasmissione del certificato sanitario comune (tipo 7).

▼ B

2. Il numero di riferimento comincia con le lettere utilizzate per identificare lo Stato membro in Eurodac. Il codice è seguito dall'indicazione del tipo di richiesta secondo la classificazione stabilita nel paragrafo 1.

▼ M2

Quando una richiesta è fondata su dati forniti da Eurodac, è aggiunto il numero di riferimento Eurodac dello Stato membro richiesto.

▼ B*Articolo 21***Continuità di funzionamento**

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il loro punto nazionale d'accesso funzioni senza interruzione.
2. Se un punto nazionale d'accesso subisce un'interruzione nel funzionamento superiore alle sette ore lavorative, lo Stato membro lo notifica alle autorità competenti designate in virtù dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 343/2003, nonché alla Commissione, e prende tutte le misure necessarie per garantire al più presto la ripresa del normale funzionamento.

▼M2

3. Se un punto nazionale d'accesso trasmette dei dati a un altro punto nazionale d'accesso il cui funzionamento è interrotto, il registro di trasmissione al livello dell'infrastruttura di comunicazione centrale fa fede della data e dell'ora di trasmissione. I termini fissati dal regolamento (UE) n. 604/2013 per l'invio di una richiesta o di una risposta non sono sospesi durante l'interruzione del funzionamento del punto nazionale d'accesso interessato.

▼B*TITOLO III**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 22***Lasciapassare in applicazione della convenzione di Dublino**

I lasciapassare prodotti per l'applicazione della convenzione di Dublino sono accettati ai fini del trasferimento dei richiedenti asilo a norma del regolamento (CE) n. 343/2003 per una durata massima di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 23***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ **M2***ALLEGATO I***MODULO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO (*) COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE****Richiesta di presa in carico presentata in base ai seguenti articoli del regolamento (UE) n. 604/2013:**

- Articolo 8 (minore non accompagnato):
 Articolo 9 (familiare residente nello Stato membro in qualità di beneficiario di protezione internazionale):
 Articolo 10 (familiare richiedente protezione internazionale in uno Stato membro):
 Articolo 11 (salvaguardia dell'unità del nucleo familiare):
 Articolo 12, paragrafo 1 o 3 (titolo di soggiorno in corso di validità):
 Articolo 12, paragrafo 2 o 3 (visto in corso di validità):
 numero VIS (se applicabile)
 Articolo 12, paragrafo 4 (titolo di soggiorno scaduto da meno di due anni o visto scaduto da meno di sei mesi):
 Articolo 13, paragrafo 1 (ingresso irregolare dalla frontiera esterna da meno di 12 mesi):
 Articolo 13, paragrafo 2 (soggiorno di almeno cinque mesi nello Stato membro):
 Articolo 14, paragrafo 1 (ingresso con esenzione dal visto):
 Articolo 16 (mantenimento di un richiedente insieme a un parente a suo carico):
 Articolo 17, paragrafo 2 (clausola di sovranità o ragioni umanitarie):

Dati Eurodac: N. Eurodac

Risposta urgente richiesta: entro il:

Motivo dell'urgenza: articolo 28 (trattenimento) articolo 21, paragrafo 2 (altri motivi)

.....

**N. del fascicolo:****Dati personali del richiedente**

1. Cognome (*)

Cognome da nubile:

2. Nome(i):

3. L'interessato porta o ha portato anche altri nomi?
 Quali?

4. Data di nascita:

5. Luogo di nascita:

Circoscrizione amministrativa:

Paese:

6. Cittadinanza(e):

(indicarle tutte)

a) attuale(i):

b) precedente(i):

c) nessuna/apolide:

7. Sesso:

8. Nome del padre:

9. Nome della madre:

.....

 sì no

 maschio femmina

(*) In stampatello.

▼ **M2**

10. Stato civile: celibe/nubile coniugato/a vedovo/a
 divorziato/a convivente

11. Lingua(e) d'origine:

Dati personali relativi ai familiari

12. *Coniuge:* Cognome (*), cognome da nubile, nome(i), sesso, data di nascita, luogo di nascita, luogo di residenza (se il coniuge è richiedente protezione internazionale, è tenuto a compilare un modulo a parte; in questo caso, indicare su ciascuno dei moduli il numero di riferimento dell'altro membro della coppia)

.....

N. di riferimento del coniuge (se necessario):

13. *Figli:* Cognome (*), nome(i), sesso, data di nascita, luogo di nascita, luogo di residenza (da indicare per tutti i figli; i figli richiedenti protezione internazionale di età superiore a 18 anni devono compilare un modulo a parte)

a)
 b)
 c)
 d)
 e)

14. Luogo e data della domanda di protezione internazionale nello Stato in cui soggiorna il richiedente:

.....

Precedenti procedure d'asilo

15. Il richiedente ha già chiesto protezione internazionale o il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria nel paese in cui soggiorna o in un altro paese?

sì no

Quando e dove?

È stata presa una decisione sulla domanda?

no non sa sì, domanda respinta

Quando è stata presa la decisione?

Documenti personali

16. Passaporto nazionale:

sì no

Numero:

Rilasciato il:

Da:

Scadenza:

17. Documento sostitutivo del passaporto:

sì no

Numero:

Rilasciato il:

Da:

Scadenza:

18. Altro documento:

sì no

Numero:

Rilasciato il:

Da:

Scadenza:

19. In mancanza di documenti:

(precisare se contenevano eventualmente un visto o un permesso di soggiorno valido e, in caso affermativo, menzionare l'autorità e la data del rilascio nonché la durata)

espatrio senza documenti documenti smarriti documenti trafugati

Precisare dove e quando:

.....
)

Altri motivi

(Precisare quali)

▼ **M2**

Titoli di soggiorno/visti

20. Il richiedente asilo possiede un titolo di soggiorno/visto per lo Stato in cui soggiorna?

Tipo:

Rilasciato il:

Da:

Scadenza:

- sì no
 permesso di soggiorno visto di ingresso
 visto di transito

21. Il richiedente possiede un titolo di soggiorno/visto per un altro Stato membro dell'UE? ⁽²⁾

Indicare lo Stato:

Tipo:

Rilasciato il:

Da:

Scadenza:

- sì no
 permesso di soggiorno visto di ingresso
 visto di transito

Itinerario

22. Paese in cui è cominciato il viaggio
(paese d'origine o di provenienza)

— Itinerario seguito dal paese in cui è cominciato il viaggio al punto di ingresso nel paese in cui è chiesta protezione internazionale

— Data e orari del viaggio:

— Passaggio della frontiera:

— Al valico autorizzato:
oppure

— Eludendo i controlli di frontiera (ingresso illegale):

— Mezzi di trasporto utilizzati:

- mezzo di trasporto pubblico (precisare quale...)
 veicolo proprio
 in altro modo (precisare come)

23. Il richiedente è entrato passando attraverso un altro Stato dell'UE? ⁽³⁾

— Qual è il primo Stato dell'UE in cui è entrato?

— Passaggio della frontiera al valico autorizzato:
o

— Eludendo i controlli di frontiera:

— Quando?

Soggiorno in un altro Stato membro dell'UE ⁽⁴⁾

24. Soggiorno in uno o più altri Stati membri dell'UE dopo aver lasciato il paese di partenza (paese di origine/provenienza)

— In quale o quali Stati:

— Dal - al:

— Luogo/indirizzo esatto:

— Il soggiorno era:

— Durata di validità del permesso:

— Motivo del soggiorno:

- sì no

- autorizzato non autorizzato

▼ **M2**

Dati relativi ai familiari soggiornanti in Stati membri dell'UE ⁽⁵⁾

25. a) Uno dei familiari risiede in uno Stato membro?

sì no

— Nome del familiare:

.....

— Data di nascita:

.....

— Stato civile:

celibe/nubile coniugato/a vedovo/a
 divorziato/a

— Legame di parentela:

coniuge padre
 madre figlio
 fratello sorella
 tutore altro (precisare):

.....

.....

— Stato membro:

.....

— Indirizzo in tale Stato:

.....

— Situazione relativa al soggiorno:

beneficiario riconosciuto residente
 richiedente situazione irregolare

b) Uno degli interessati ha obiezioni a che la richiesta venga esaminata in tale Stato membro?

sì no

Altre informazioni utili

.....

(1) NB: Per «Stati membri» si intendono anche l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.
 (2) Compresi l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.
 (3) Compresi l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.
 (4) Compresi l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.
 (5) Compresi l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.

▼ M2

ALLEGATO II

[I riferimenti che seguono si intendono fatti al regolamento (UE) n. 604/2013]

ELENCO A

ELEMENTI DI PROVA

I. Procedimento di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

1. Presenza di un familiare, parente o persona di riferimento del richiedente minore non accompagnato (padre, madre, figlio, figlia, fratello, sorella, zio, zia, nonno, nonna, adulto responsabile del minore, tutore) (articolo 8)

Prove:

- conferma scritta delle informazioni da parte dell'altro Stato membro;
- estratto di registri;
- titoli di soggiorno rilasciati al familiare;
- documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile;
- in mancanza di questo, e se necessario, esame del DNA o del sangue.

2. Residenza legale di un familiare a cui è stato riconosciuto lo status di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro (articolo 9)

Prove:

- conferma scritta delle informazioni da parte dell'altro Stato membro;
- estratto di registri;
- titoli di soggiorno rilasciati alla persona che gode dello status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria;
- documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile;
- assenso degli interessati.

3. Presenza di un familiare richiedente protezione internazionale la cui domanda non è ancora stata oggetto di una prima decisione nel merito in uno Stato membro (articolo 10)

Prove:

- conferma scritta delle informazioni da parte dell'altro Stato membro;
- estratto di registri;
- autorizzazioni temporanee di soggiorno rilasciate al familiare durante l'esame della sua domanda;
- documento comprovante il legame di parentela, ove disponibile;
- in mancanza di questo, e se necessario, esame del DNA o del sangue;
- assenso degli interessati.

4. Titoli di soggiorno in corso di validità (articolo 12, paragrafi 1 e 3) o scaduti da meno di due anni [e data di entrata in vigore] (articolo 12, paragrafo 4)

▼ M2**Prove:**

- titolo di soggiorno;
- estratto di registri degli stranieri o di registri corrispondenti;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno.

5. Visti in corso di validità (articolo 12, paragrafi 2 e 3) e visti scaduti da meno di sei mesi [e data di entrata in vigore] (articolo 12, paragrafo 4)

Prove:

- visto rilasciato (valido o scaduto, a seconda dei casi);
- estratto di registri degli stranieri o di registri corrispondenti;
- risposta pertinente (hit) trasmessa dal VIS in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 767/2008;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che ha rilasciato il visto.

6. Ingresso legale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 14)

Prove:

- timbro di ingresso su un passaporto;
- timbro di uscita di uno Stato confinante con uno Stato membro, considerato l'itinerario percorso dal richiedente e la data di attraversamento della frontiera;
- titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l'ingresso attraverso una frontiera esterna;
- timbro d'ingresso o annotazione equivalente nel documento di viaggio.

7. Ingresso illegale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 13, paragrafo 1)

Prove:

- risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell'articolo 14 del regolamento «Eurodac»;
- timbro d'ingresso su un passaporto falso o falsificato;
- timbro di uscita di uno Stato confinante con uno Stato membro, considerato l'itinerario percorso dal richiedente e la data di attraversamento della frontiera;
- titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l'ingresso attraverso una frontiera esterna;
- timbro d'ingresso o annotazione equivalente nel documento di viaggio.

8. Soggiorno di almeno cinque mesi in uno Stato membro (articolo 13, paragrafo 2)

Prove:

- autorizzazioni di soggiorno rilasciate nel periodo dell'esame di una richiesta di titolo di soggiorno;

▼ M2

- inviti a lasciare il territorio o provvedimento di espulsione emessi con un intervallo di almeno cinque mesi e rimasti senza effetto;
- estratti di registri di ospedali, carceri, strutture detentive.

9. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 2)

Prove:

- timbro di uscita;
- estratti di registri del paese terzo (prova del soggiorno);
- titolo di trasporto che consente formalmente di stabilire l'uscita o l'ingresso attraverso una frontiera esterna;
- rapporto informativo/conferma da parte dello Stato membro a partire dal quale il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri;
- timbro di un paese terzo confinante con uno Stato membro, considerato l'itinerario percorso dal richiedente e la data dell'attraversamento della frontiera.

II. Obbligo di riammissione o di ripresa in carico dello Stato membro competente per l'esame della domanda

1. Procedimento di determinazione dello Stato membro competente in corso nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda (articolo 20, paragrafo 5)

Prove:

- risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell'articolo 9 del regolamento «Eurodac»;
- modulo compilato dal richiedente;
- verbale redatto dalle autorità;
- impronte digitali rilevate in occasione di una domanda;
- estratti di registri e relativi schedari;
- rapporto scritto delle autorità che attesta la presentazione di una domanda.

2. Procedura di domanda in corso di esame o anteriore [articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d)]

Prove:

- risultato positivo fornito da Eurodac previo raffronto delle impronte del richiedente con quelle raccolte a norma dell'articolo 9 del regolamento «Eurodac»;
- modulo compilato dal richiedente;
- verbale redatto dalle autorità;
- impronte digitali rilevate in occasione di una domanda;
- estratti di registri e relativi schedari;
- rapporto scritto delle autorità che attesta la presentazione di una domanda.

▼ M2

3. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 20, paragrafo 5; articolo 19, paragrafo 2)

Prove:

- timbro di uscita;
- estratti di registri del paese terzo (prova del soggiorno);
- timbro di un paese terzo confinante con uno Stato membro, considerato l'itinerario percorso dal richiedente e la data dell'attraversamento della frontiera;
- prova scritta delle autorità che attesta l'effettiva espulsione dello straniero.

4. Espulsione dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 3)

Prove:

- prova scritta delle autorità che attesta l'effettiva espulsione dello straniero;
- timbro di uscita;
- conferma delle informazioni relative all'espulsione da parte del paese terzo.

ELENCO B**PROVE INDIZIARIE**

- I. Procedimento di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

1. Presenza di un familiare (padre, madre, tutore) del richiedente minore non accompagnato (articolo 8)

Indizi ⁽¹⁾:

- indicazioni verificabili del richiedente;
- dichiarazioni dei familiari interessati;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR.

2. Residenza legale di un familiare a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro (articolo 9)

Indizi:

- indicazioni verificabili del richiedente;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR.

3. Presenza di un familiare richiedente protezione internazionale la cui domanda non è ancora stata oggetto di una prima decisione nel merito in uno Stato membro (articolo 10)

Indizi:

- indicazioni verificabili del richiedente;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR.

⁽¹⁾ Queste prove indiziarie devono essere sempre seguite da una prova ai sensi dell'elenco A.

▼ M2

4. Titoli di soggiorno in corso di validità (articolo 12, paragrafi 1 e 3) o scaduti da meno di due anni [e data di entrata in vigore] (articolo 12, paragrafo 4)

Indizi:

- dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che non ha rilasciato il titolo di soggiorno;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.

5. Visti in corso di validità (articolo 12, paragrafi 2 e 3) e visti scaduti da meno di sei mesi [e data di entrata in vigore] (articolo 12, paragrafo 4)

Indizi:

- dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte dello Stato membro che non ha rilasciato il visto;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.

6. Ingresso legale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 14)

Indizi:

- dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;
- impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna.

In tal caso costituiscono prove in base all'elenco A;

- biglietti di viaggio;
- conti di albergo;
- carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri;
- biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.;
- dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un'agenzia di viaggi;
- altri indizi della stessa natura.

▼ M2**7. Ingresso illegale nel territorio attraverso una frontiera esterna (articolo 13, paragrafo 1)****Indizi:**

- dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro o di un paese terzo;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;
- impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna.

In tal caso costituiscono prove in base all'elenco A;

- biglietti di viaggio;
- conti di albergo;
- carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri;
- biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.;
- dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un'agenzia di viaggi;
- altri indizi della stessa natura.

8. Soggiorno di almeno cinque mesi in uno Stato membro (articolo 13, paragrafo 2)**Indizi:**

- dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione non governativa, ad esempio un'organizzazione che dà alloggio a persone disagiate;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;
- impronte digitali;
- biglietti di viaggio;
- conti di albergo;
- carte di accesso a istituzioni pubbliche o private degli Stati membri;
- biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.;
- dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un'agenzia di viaggi;

▼ **M2**

— altri indizi della stessa natura.

9. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 2)

Indizi:

- dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente;
 - rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR;
 - rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro;
 - articolo 19, paragrafo 2: timbro di uscita se il richiedente in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi;
 - rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;
 - impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna.
- In tal caso costituiscono prove in base all'elenco A;
- biglietti di viaggio;
 - conti di albergo;
 - biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc. in un paese terzo;
 - dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un'agenzia di viaggi;
 - altri indizi della stessa natura.

II. Obbligo di riammissione o di ripresa in carico dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale

1. Procedimento di determinazione dello Stato membro competente in corso nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda (articolo 20, paragrafo 5)

Indizi:

- dichiarazioni verificabili del richiedente;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro.

2. Procedura di domanda di protezione internazionale in corso di esame o anteriore [articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d)]

Indizi:

- dichiarazioni verificabili del richiedente;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro.

▼ M2

3. Uscita dal territorio degli Stati membri (articolo 20, paragrafo 5; articolo 19, paragrafo 2)

Indizi:

- dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un altro Stato membro;
- timbro di uscita se il richiedente in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;
- impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna.

In tal caso costituiscono prove in base all'elenco A;

- biglietti di viaggio;
- conti di albergo;
- biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc. in un paese terzo;
- dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un'agenzia di viaggi;
- altri indizi della stessa natura.

4. Espulsione dal territorio degli Stati membri (articolo 19, paragrafo 3)

Indizi:

- dichiarazioni verificabili del richiedente;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di un'organizzazione internazionale, come l'UNHCR;
- timbro di uscita se il richiedente in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi;
- rapporti informativi/conferma delle informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;
- impronte digitali, tranne quando siano state rilevate dall'autorità all'attraversamento della frontiera esterna.

In tal caso costituiscono prove in base all'elenco A;

- biglietti di viaggio;
- conti di albergo;
- biglietto di appuntamento presso un medico, un dentista, ecc.;
- dati attestanti che il richiedente ha fatto ricorso ai servizi di un passatore o di un'agenzia di viaggi;
- altri indizi della stessa natura.

▼ **M2***ALLEGATO III***MODULO STANDARD PER LE RICHIESTE DI RIPRESA IN CARICO****Richiesta di ripresa in carico presentata in base ai seguenti articoli del regolamento (UE) n. 604/2013:**

Articolo 20, paragrafo 5 (procedimento di determinazione dello Stato membro competente in corso nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera b) (richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro o si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, mentre la sua domanda è in corso di esame nello Stato membro competente):

Articolo 18, paragrafo 1, lettera c) (cittadino di paese terzo o apolide che ha presentato domanda o si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno dopo avere ritirato la sua domanda nello Stato membro competente):

Articolo 18, paragrafo 1, lettera d) (cittadino di paese terzo o apolide che ha presentato domanda o si trova nello Stato membro senza un titolo di soggiorno, la cui domanda è stata respinta nello Stato membro competente):

Dati Eurodac: N. Eurodac:

Risposta urgente richiesta: entro il:

Motivo dell'urgenza:

**N. del fascicolo:****Dati personali del richiedente**

1. Cognome (*)
Cognome da nubile:
2. Nome(i):
3. L'interessato porta o ha portato anche altri nomi? sì no
Quali?
4. Data di nascita:
5. Luogo di nascita:
Circoscrizione amministrativa:
- Paese:
6. Cittadinanza(e):
(indicarle tutte)
a) attuale(i):
- b) precedente(i):
- c) nessuna/apolide:
7. Sesso: maschio femmina
8. Nome del padre:
9. Nome della madre:
10. Stato civile: celibe/nubile coniugato/a vedovo/a
 divorziato/a convivente

(*) In stampatello.

▼ **M2**

11. Data della domanda nel paese richiedente, del risultato positivo di Eurodac, o in cui lo Stato membro richiedente ha saputo che lo Stato membro richiesto potrebbe essere competente per l'interessato, se applicabile

Precedenti procedure

12. Il richiedente ha già chiesto protezione internazionale o il riconoscimento dello status di rifugiato nel paese in cui soggiorna o in un altro paese?

sì no

Quando e dove?

.....

È stata presa una decisione sulla domanda?

no non sa sì, domanda respinta

Quando è stata presa la decisione?

.....

13. Il richiedente dichiara di aver lasciato il territorio degli Stati membri?

sì no

Se sì:

Data di uscita:

Data di rientro:

In quale(i) paese(i) si è recato?

.....

Itinerario

.....

.....

.....

14. Quali documenti presenta il richiedente?

Si prega di elencarli:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Altre informazioni utili:

▼ M2

ALLEGATO IV

Modello di lasciapassare per il trasferimento del richiedente protezione internazionale

LASCIAPASSARE

N. di riferimento (*):

Rilasciato a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri ⁽¹⁾ da un cittadino di un paese terzo o da un apolide

Valido unicamente per il trasferimento da ⁽²⁾ a ⁽³⁾, il richiedente dovrà presentarsi a ⁽⁴⁾ entro il ⁽⁵⁾

Rilasciato a:

COGNOME:

NOMI:

LUOGO E DATA DI NASCITA:

CITTADINANZA:

Data del rilascio

FOTOGRAFIA

Per il ministro dell'Interno

TIMBRO

Il portatore del presente lasciapassare è stato identificato dalle autorità ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.

Il presente documento è rilasciato unicamente in applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 e non costituisce in nessun caso un documento assimilabile a un documento di viaggio che autorizzi l'attraversamento della frontiera esterna né a un documento che comprovi l'identità dell'interessato.

(*) Il numero di riferimento sarà attribuito dal paese a partire dal quale è effettuato il trasferimento.

(1) NB: Per «Stati membri» si intendono anche l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.

(2) Stato membro da cui è effettuato il trasferimento.

(3) Stato membro verso cui è effettuato il trasferimento.

(4) Luogo in cui il richiedente dovrà presentarsi al suo arrivo nello Stato membro competente.

(5) Termine entro il quale il richiedente dovrà presentarsi al suo arrivo nello Stato membro competente.

(6) In base ai seguenti documenti di viaggio o di identità presentati alle autorità.

(7) In base alla dichiarazione del richiedente o a documenti diversi dal documento di viaggio o di identità.

▼ M2

ALLEGATO V

RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013

Data: ___/___/___

N. di riferimento:

Persona interessata:

— Cognome:

— Nome:

— Data di nascita:

— Luogo di nascita:

— Cittadinanza:

Indizi allegati: si: no:

(precisare)

.....
.....

La presente richiesta di informazioni riguarda:

titolo di soggiorno ricorso titolo di viaggio decisione visto espulsione: domanda di protezione internazionale altro Oggetto:
.....
.....
.....
.....
.....

▼ **M2***ALLEGATO VI***MODULO STANDARD PER LA TRASMISSIONE DI DATI PRIMA DI UN TRASFERIMENTO A NORMA DELL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013**

Data (GG/MM/AA):

Stato membro che provvede al trasferimento:

N. di riferimento nello Stato membro che provvede al trasferimento:

Stato membro competente:

N. di riferimento nello Stato membro competente:

Dati per l'identificazione della persona da trasferire:

Cognome: (se diverso nello Stato membro competente, specificare)

Nome: (se diverso nello Stato membro competente, specificare)

Alias: (se diverso nello Stato membro competente, specificare)

Data e luogo di nascita:

Cittadinanza(e):

Sesso: M/F

Termini per il trasferimento:

- entro sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta;
- entro sei mesi a decorrere dalla decisione su un ricorso con effetto sospensivo; indicare la data di emissione della decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione
- entro un anno a decorrere dall'accettazione della richiesta, in caso di detenzione dell'interessato;
- entro 18 mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta, qualora l'interessato sia fuggito.

Dati relativi al trasferimento:

Tipo di trasferimento:

- Trasferimento volontario
- Partenza controllata
- Sotto scorta : se possibile, indicare gli estremi della scorta (cognome, funzione ecc.)

Data proposta per il trasferimento (GG/MM/AA):

Mezzi usati per trasferire l'interessato nello Stato membro competente:

- Automobile (fornire dettagli)
- Treno (fornire dettagli)
- Aereo (fornire dettagli)
- Altro (specificare quale mezzo e fornire dettagli)

Luogo, sul territorio ⁽¹⁾ dello Stato membro competente, in cui l'interessato deve presentarsi o essere consegnato alle autorità:

⁽¹⁾ L'espressione «sul territorio» riguarda sia i valichi di frontiera che il territorio interno, e sia le situazioni di trasferimento sotto scorta (che potrebbero arrivare soltanto ai valichi di frontiera) che quelle di trasferimento volontario (in cui l'interessato potrebbe anche presentarsi alle autorità competenti per l'asilo all'interno del territorio). Le regole sulla divisione dei costi tra lo Stato membro che provvede al trasferimento e lo Stato membro destinatario sono quelle definite all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 604/2013.

▼ M2

Data e ora previste di arrivo nello Stato membro competente:

La persona da trasferire sarà in possesso di:

- un lasciapassare;
- un altro documento di viaggio; indicare tipo e numero di riferimento

Documenti che la persona porterà con sé:

Altri dati relativi alla persona da trasferire:

Se la persona viaggia con familiari:

- Coniuge; indicare il nome, l'età e il numero di riferimento, se applicabile
- Figli; indicare il nome, l'età e i numeri di riferimento, se applicabile
- Altri parenti; specificare la relazione e indicare il nome, l'età e i numeri di riferimento, se applicabile

Assistenza necessaria all'arrivo, diversa da quella sanitaria:

Estremi di familiari, parenti e persone legate da altri vincoli di parentela nello Stato membro competente:

Lingue parlate dalla(e) persona(e) trasferita(e):

In caso di minori non accompagnati, fornire se possibile informazioni sul loro livello di istruzione:

Condizioni di salute della(e) persona(e) da trasferire:

- Tutte le persone da trasferire appaiono in grado di viaggiare
- Una o più delle persone da trasferire hanno problemi di salute; in tal caso, fornire nomi e numeri di riferimento delle persone in questione e specificare se sono allegati i pertinenti certificati sanitari:
 - sì;
 - no, la persona si trova nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso e non possono essere messi a repentaglio gli interessi vitali del richiedente o di altre persone;
 - no, la persona ha rifiutato di consentire alla trasmissione dei propri dati sanitari.

Altre informazioni pertinenti sulla persona o sulle persone da trasferire:

▼ **M2***ALLEGATO VII***MODULO STANDARD PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUL FIGLIO, FRATELLO O GENITORE A CARICO DI UN RICHIEDENTE A NORMA DELL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013****PARTE A**

DATI CHE DEVONO ESSERE INSERITI DALLO STATO MEMBRO RICHIEDENTE

Data (GG/MM/AA): _____ N. di riferimento: _____
Stato membro richiedente: _____
Stato(i) membro(i) richiesto(i): _____

Dati relativi al richiedente:
Cognome: _____
Nome: _____
Data e luogo di nascita (dichiarati o documentati dal richiedente): _____
In mancanza di questi ultimi, età dichiarata dal richiedente: _____
Cittadinanza(e): _____
Sesso: M/F _____
Data proposta di ricevimento di una risposta: _____

Informazioni che permettono di identificare e rintracciare la persona eventualmente individuata sul territorio dello Stato membro richiesto:

— Presunta relazione con il richiedente:

- figlio/a
- fratello/sorella
- genitore

— Dati personali del figlio, fratello/sorella o genitore:

Cognome: _____
Nome: _____
Data e luogo di nascita: _____
Cittadinanza(e) (attuali e precedenti): _____
Sesso: M /F
Indirizzo nello Stato membro richiesto: _____

Allegare eventuali documentazioni fotografiche che potrebbero servire a identificare il figlio, fratello/sorella o genitore.

 Eventuale documentazione fotografica allegata.

— Relazione di dipendenza dichiarata:

- il richiedente dichiara di essere a carico della persona interessata;
- la persona interessata dichiara di essere a carico del richiedente.

— Tipo di dipendenza:

- gravidanza
- maternità recente
- malattia grave
- grave disabilità
- età avanzata

Altre osservazioni:

▼ M2**PARTE B**

DATI CHE DEVONO ESSERE INSERITI DALLO STATO MEMBRO RICHIESTO

N. di riferimento:

Informazioni richieste:

✓ Per quanto riguarda la presenza della persona sul territorio dello Stato membro richiesto, specificare:

La persona non è stata individuata;

— La persona di cui sopra soggiorna regolarmente nello Stato membro richiesto:

sì

no

è oggetto di una procedura in corso per l'ottenimento del diritto di soggiorno regolare (informazioni aggiuntive:)

altra situazione (specificare):

✓ Se la persona è stata identificata e/o rintracciata, indicare:

— Nome:

— Cognome:

— Data e luogo di nascita:

— Cittadinanza:

— Estremi: indirizzo, numero di telefono ecc.:

Altre informazioni che permettano di identificare o rintracciare la persona (fotografie, dichiarazioni, informazioni amministrative ecc.)

Qualora un figlio, fratello/sorella o genitore siano identificati come regolarmente soggiornanti nello Stato membro richiesto:

✓ Relazione dichiarata con il richiedente:

— Specificare, in seguito a indagine, la presunta natura della relazione della persona identificata con il richiedente;

— Fornire informazioni sul tipo di dati impiegati per definire la relazione (ad esempio certificati amministrativi o altri tipi di documento ufficiale di cui la persona è in possesso).

✓ Eventualmente, presunta capacità della persona di occuparsi del richiedente:

La persona non sembra in grado di occuparsi del richiedente;

La persona sembra in grado di occuparsi del richiedente.

In quest'ultimo caso, fornire informazioni preliminari su tutti i seguenti aspetti o su alcuni di essi:

Prova della capacità materiale di occuparsi del richiedente (informazioni sulla situazione finanziaria o occupazionale, sugli aspetti di sicurezza sociale ecc.) – allegare documentazione;

Prova della capacità di occuparsi del richiedente (la persona esprime per iscritto il desiderio di occuparsi del richiedente, appare socialmente e psicologicamente adatta a farlo, si è già occupata del richiedente in passato ecc.) - Allegare consenso scritto.

✓ Eventualmente, nomi ed estremi di autorità pubbliche, servizi rappresentativi, ONG od organizzazioni intergovernative che hanno contribuito a identificare e rintracciare la persona, a valutare il grado di relazione o la capacità di occuparsi del richiedente e che potrebbero essere contattate dai servizi sanitari/sociali nello Stato membro richiesto:

Altre osservazioni:

▼ **M2***ALLEGATO VIII***MODULO STANDARD PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU FAMILIARI, FRATELLI O PARENTI DI UN MINORE
NON ACCOMPAGNATO IN UNA PROCEDURA DUBLINO, A NORMA DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 5, DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013****PARTE A**

DATI CHE DEVONO ESSERE INSERITI DALLO STATO MEMBRO RICHIEDENTE

Data (GG/MM/AA):

N. di riferimento:

Stato membro richiedente:

Stato(i) membro(i) richiesto(i):

Dati relativi al minore:

Cognome:

Nome:

Data di nascita documentata:

In mancanza di quest'ultima, età dichiarata dal minore:

Luogo di nascita:

Stima dell'età compiuta dallo Stato membro richiedente:

 sì; specificare il metodo di stima e il risultato no

Cittadinanza(e) o paese di residenza abituale, se considerato apolide:

Sesso: M /F Data proposta di ricevimento di una risposta ⁽¹⁾:**Motivi della richiesta di informazioni** (barrare una o più caselle, a seconda dei casi): Informazioni fornite dal minore (indicare sinteticamente il contenuto delle informazioni utile per l'identificazione del genitore, fratello/sorella o parente): Opinione del minore [riguardo al futuro affidamento] a norma dell'articolo 6 del regolamento: Informazioni fornite da un'altra persona che viaggia con il minore (indicare la natura della relazione di questa persona con il minore e descrivere sinteticamente il contenuto delle informazioni utile per l'identificazione del genitore, fratello/sorella o parente): Informazioni fornite tramite il rappresentante (indicare sinteticamente il contenuto delle informazioni utile per l'identificazione del genitore, fratello/sorella o parente): Informazioni fornite tramite canali di protezione del minore/Croce rossa/UNHCR/CICR/altre ONG od organizzazioni intergovernative (indicare il nome dell'organizzazione e descrivere sinteticamente il contenuto delle informazioni utile per l'identificazione del genitore, fratello/sorella o parente):

Identità della persona indicata di seguito, eventualmente individuata sul territorio dello Stato membro richiesto:

Cognome:

Nome:

Cittadinanza(e):

Sesso: M /F

Estremi della persona da contattare, se noti (eventualmente indirizzo, numero di telefono):

Altre informazioni che permettano di rintracciare la persona nello Stato membro richiesto:

⁽¹⁾ Il termine proposto di quattro settimane sarà incluso nel pertinente articolo del regolamento di attuazione.

▼ M2

Presunta relazione con il minore:

- genitore
- adulto responsabile
- fratello/sorella
- zio/zia
- nonno/nonna
- altra relazione di parentela, non definita nel regolamento (specificare: _____)

Allegare eventuali documentazioni fotografiche fornite, che potrebbero servire a identificare la persona interessata.

- Documentazione fotografica allegata

Altre osservazioni:

PARTE B

DATI CHE DEVONO ESSERE INSERITI DALLO STATO MEMBRO RICHIESTO:

N. di riferimento:

✓ Per quanto riguarda la presenza della persona sul territorio dello Stato membro richiesto, specificare:

- La persona non è stata individuata
- La persona è stata individuata; in tal caso, indicare:

Cognome:

Nome:

Data e luogo di nascita:

Cittadinanza:

Estremi della persona da contattare, se noti (eventualmente indirizzo, numero di telefono):

Altre informazioni utili per rintracciare la persona:

— La persona di cui sopra è presente regolarmente sul territorio dello Stato membro richiesto:

- sì
- no
- è oggetto di una procedura in corso per l'ottenimento del diritto di soggiorno regolare (informazioni aggiuntive: _____)
- altra situazione (specificare):

— Se «sì», con quale status (barrare una o più caselle, se del caso):

- richiedente protezione internazionale
- beneficiario di protezione internazionale
- con visto per soggiorno di breve durata
- con permesso di soggiorno o visto per soggiorno di lunga durata
- oggetto di procedura per l'ottenimento di un permesso di soggiorno
- in carcere (specificare il motivo, l'inizio e la durata della detenzione _____)
- altro status giuridico (specificare: _____)

▼ M2

- Se la persona è presente sul territorio dello Stato membro richiesto con status irregolare, specificare se è:
 - soggetta a una procedura di rimpatrio
 - in carcere (specificare il motivo, l'inizio e la durata della detenzione)
 - in trattenimento (specificare l'inizio e la durata del periodo di trattenimento:)
 - in altra situazione (specificare):
- Se la persona non è più presente sul territorio dello Stato membro richiesto:
 - Data di partenza
(indicare la data del rimpatrio GG/MM/AA)
 - Persona fuggita
(indicare la data approssimativa della fuga GG/MM/AA)
 - Altra situazione (specificare)
- Se possibile, qualora sia noto il luogo dove si trova la persona, fornire gli estremi: indirizzo, numero di telefono ecc.
- Altre informazioni che permettano di identificare o rintracciare la persona (fotografie, dichiarazioni, informazioni amministrative ecc.)
- Se lo Stato membro richiesto è o era a conoscenza della presenza di familiari o parenti, ma non sa più dove si trovino, specificare le circostanze di tale presenza

Nel caso in cui la persona o le persone di cui sopra siano presenti sul territorio dello Stato membro richiesto:

- ✓ Relazione della persona con il minore:
 - Specificare, in seguito a indagine, la presunta natura della relazione della persona identificata con il minore
 - Fornire informazioni sul tipo di dati impiegati per definire la relazione (ad esempio certificati amministrativi o altri tipi di documento ufficiale di cui la persona è in possesso)
- ✓ Presunta capacità della persona di occuparsi del minore:
 - La persona non sembra in grado di occuparsi del minore
 - La persona sembra in grado di occuparsi del minore

In quest'ultimo caso, fornire indicazioni preliminari su tutti i seguenti aspetti o su alcuni di essi:

 - Prova materiale della capacità di occuparsi del minore (informazioni sulla situazione finanziaria e occupazionale, sugli aspetti di sicurezza sociale ecc.)
 - Prova della capacità di occuparsi del minore (la persona desidera occuparsi del minore, appare socialmente e psicologicamente adatta a farlo, si è già occupata del minore in passato ecc.)
- ✓ Eventualmente, nomi e coordinate di autorità pubbliche, servizi rappresentativi, ONG od organizzazioni intergovernative che hanno contribuito a identificare e rintracciare la persona, a valutare il grado di relazione o la capacità di occuparsi del minore, e che potrebbero essere contattati da servizi analoghi nello Stato membro richiedente

Altri commenti o informazioni pertinenti:

Allegati (eventuali):

▼ **M2***ALLEGATO IX***MODULO STANDARD PER LO SCAMBIO DI DATI SANITARI PRIMA DI UN TRASFERIMENTO DUBLINO, A NORMA DELL'ARTICOLO 32, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013****(Certificato sanitario comune)**

Data (GG/MM/AA):

Stato membro che provvede al trasferimento:

N. di riferimento nello Stato membro che provvede al trasferimento:

Stato membro competente:

N. di riferimento nello Stato membro competente:

Dati per l'identificazione della persona trasferita:

Cognome:

Nome:

Data e luogo di nascita:

Cittadinanza(e):

Sesso: M /F

Informazioni relative al trasferimento:

Tipo di trasferimento:

- Trasferimento volontario
- Partenza controllata
- Sotto scorta

Mezzi usati per trasferire l'interessato nello Stato membro competente:

- Automobile
- Treno
- Aereo
- Altro (specificare quale _____ mezzo e fornire dettagli _____)

I. Informazioni fornite dallo Stato membro che provvede al trasferimento

Valutazione generale dello stato di salute dell'interessato:

- Disabile
- Anziano
- Donna in stato di gravidanza
- Minore
- Vittima di tortura o altra forma di violenza fisica
- Vittima di stupro o altra forma di violenza sessuale
- Vittima di violenza psicologica
- Sofferente di disturbi psichici
- Sofferente di altri disturbi tali da richiedere assistenza medica

Specificare se la valutazione si è basata sull'autovalutazione dell'interessato o è stata eseguita da personale medico:

Diagnosi medica (eventuale):

Eventualmente, specificare la terapia: _____ e i medicinali somministrati:

Durata della terapia (se nota) _____ : dal al _____

Specificare se la terapia deve continuare dopo l'arrivo nello Stato membro competente: fino al _____

Tipo di controllo medico necessario in futuro (se noto e se considerato necessario)

▼ M2**II. Informazioni pertinenti nel corso del trasferimento**

La persona è accompagnata/assistita durante il trasferimento:

- Da un medico
- Da un assistente medico
- Da un agente di sicurezza
- Non accompagnata

Se la persona è accompagnata, fornire dettagli sul personale che la accompagna:

Intervento/assistenza medica richiesti durante il trasferimento:

- sì; specificare:
- no

La persona assume medicinali che potrebbero influenzarne/alterarne lo stato durante il trasferimento:

- sì; specificare:
- no

Esigenze specifiche nel corso del trasferimento:

III. Elementi di cui tenere conto all'arrivo

Assistenza medica o assistenza per esigenze specifiche necessaria all'arrivo:

- sì; specificare _____ :
- no

IV. Consenso esplicito della persona trasferita o del suo rappresentante alla trasmissione dei dati sanitari:

- Sì, espresso dall'interessato
- Sì, espresso dal rappresentante dell'interessato
- La persona è nell'incapacità fisica di esprimere il suo consenso; specificare, conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013, quali interessi vitali potrebbero essere messi a repentaglio
- La persona è nell'incapacità giuridica di esprimere il suo consenso; specificare, conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013, quali interessi vitali potrebbero essere messi a repentaglio

Altre osservazioni:

▼ M2

ALLEGATO X

PARTE A

INFORMAZIONI SUL REGOLAMENTO DUBLINO PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 ⁽¹⁾

Avete chiesto protezione perché ritenete di essere stati costretti a lasciare il vostro paese a causa di persecuzioni, guerre o rischio di gravi danni. La legge definisce la vostra una «domanda/riciesta di protezione internazionale» e voi «richiedenti». Coloro che cercano protezione sono spesso definiti «richiedenti asilo».

Il fatto che chiediate asilo non garantisce che la vostra richiesta sia esaminata qui. Il paese che esaminerà la vostra richiesta è determinato tramite un processo istituito da un atto legislativo dell'Unione europea noto come «regolamento Dublino». In virtù di questo regolamento, un solo paese è competente per l'esame della vostra richiesta.

Questo regolamento si applica in un'area geografica che comprende 32 paesi ⁽²⁾, che ai fini del presente opuscolo sono definiti «paesi Dublino».

Se non comprendete qualcosa in questo opuscolo, chiedete alle nostre autorità.

Prima che la vostra richiesta di asilo possa essere presa in considerazione, dobbiamo appurare se siamo competenti per esaminarla o se è competente un altro paese: è la cosiddetta «procedura Dublino». La procedura Dublino non riguarda la ragione per cui chiedete asilo: è soltanto finalizzata a stabilire quale paese sia competente per decidere sulla vostra domanda di asilo.

— **Quanto tempo ci vorrà per decidere quale paese esaminerà la mia domanda?**

— **Quanto tempo ci vorrà prima che la mia domanda sia esaminata?**

Se le nostre autorità decidono che siamo competenti per decidere in merito alla vostra domanda di asilo, è possibile che rimaniate in questo paese e che la domanda sia esaminata qui. In tal caso, il processo di esame della domanda comincerà immediatamente.

Se invece decidiamo che la competenza per la domanda spetta a un altro paese, cercheremo di trasferirvi appena possibile in tale paese, dove la domanda sarà esaminata. La durata complessiva della procedura Dublino, fino al momento in cui sarete trasferiti nel paese competente, **potrebbe arrivare, in circostanze normali, fino a 11 mesi**. La richiesta di asilo sarà poi esaminata nel paese competente. La durata della procedura Dublino potrebbe essere diversa se vi nascondete alle autorità, se siete in carcere o trattenuti, o se impugnate la decisione di trasferimento. Se vi trovate in una di queste situazioni, riceverete informazioni specifiche circa le scadenze della vostra procedura. Se siete trattenuti, sarete informati dei motivi del trattenimento e dei mezzi di impugnazione disponibili.

⁽¹⁾ Il presente opuscolo è redatto unicamente a scopo informativo, per fornire ai richiedenti protezione internazionale le informazioni necessarie riguardo alla procedura Dublino. Esso non crea né implica di per sé diritti o obblighi giuridici. I diritti e gli obblighi per gli Stati e per le persone ai sensi della procedura Dublino sono quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 604/2013.

⁽²⁾ I paesi Dublino sono i 28 Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e i 4 paesi «associati» al regolamento Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).

▼ M2**— In che modo si decide qual è il paese competente per la mia domanda?**

Il regolamento prevede vari motivi per cui un paese può essere competente per l'esame di una richiesta. Questi motivi sono enumerati nel regolamento per ordine di importanza: innanzitutto la presenza di un familiare in tale paese Dublino; il fatto di possedere o aver posseduto in passato un visto o un permesso di soggiorno rilasciato da un paese Dublino; il fatto di essere entrato in un altro paese Dublino o averlo attraversato, legalmente o illegalmente.

È importante che ci informiate appena possibile se avete familiari in un altro paese Dublino. Se vostro marito, vostra moglie o vostro figlio ha presentato domanda di asilo o ha ottenuto protezione internazionale in un altro paese Dublino, tale paese potrebbe essere competente per l'esame della vostra domanda di asilo.

Potremmo decidere di esaminare la vostra domanda in questo paese, anche se non siamo competenti in base ai criteri stabiliti dal regolamento Dublino. Non vi invieremo in un paese dove è appurato che i vostri diritti umani potrebbero essere violati.

— E se non voglio andare in un altro paese?

Potete dichiarare di non accettare una decisione in base alla quale sareste inviati in un altro paese Dublino, e potete impugnare la decisione dinanzi a un organo giurisdizionale. Potete anche chiedere di rimanere in questo paese finché sia presa una decisione riguardo al ricorso o alla revisione.

Se rinunciate alla domanda di asilo e vi recate in un altro paese Dublino, sarete probabilmente ritrasferiti in questo paese o nel paese competente.

Quindi è importante che, una volta presentata la domanda di asilo, rimaniate qui finché decidiamo 1) chi è competente per l'esame della domanda e/o 2) di esaminare la domanda in questo paese.

Vi avvertiamo che, se riteniamo che ci siano probabilità che fuggiate o vi nascondiate perché non desiderate essere trasferiti in un altro paese, potremmo trattenervi (in un centro chiuso). In tal caso, avete diritto a un rappresentante legale e vi informeremo degli altri diritti di cui godete, compreso quello di presentare ricorso contro la decisione di trattenimento.

— Perché chiedete di rilevare le mie impronte digitali?

Quando presentate domanda di asilo, se avete almeno 14 anni di età, le vostre impronte digitali saranno rilevate e trasmesse a una banca dati di impronte digitali denominata «Eurodac». **Dovete collaborare a questa procedura: siete tenuti per legge a farvi rilevare le impronte digitali.**

Se le impronte non sono di buona qualità, eventualmente perché avete danneggiato deliberatamente le vostre dita, saranno rilevate di nuovo in futuro.

Le impronte digitali saranno verificate all'interno di Eurodac per controllare se avete già chiesto asilo in precedenza o se le impronte sono state precedentemente rilevate a un valico di frontiera. Questo aiuta a determinare quale paese Dublino sia competente per l'esame della domanda di asilo.

▼ **M2**

Le impronte potrebbero essere inoltre oggetto di una ricerca nel sistema di informazione visti (VIS), una banca dati che contiene informazioni sui visti rilasciati nell'area Schengen. Se possedete o avete posseduto un visto per un altro paese Dublino, potreste essere trasferiti in tale paese per l'esame della richiesta di protezione internazionale.

Poiché avete presentato domanda di asilo, i dati relativi alle vostre impronte digitali saranno immagazzinati da Eurodac per 10 anni, poi saranno automaticamente cancellati da Eurodac. Se la vostra domanda di asilo viene accettata, le vostre impronte rimarranno nella banca dati finché saranno automaticamente cancellate. Se diventate cittadini di un paese Dublino, le vostre impronte saranno cancellate in quel momento. Eurodac conserverà i dati relativi alle vostre impronte e al vostro sesso; il nome, la fotografia, la data di nascita e la cittadinanza non saranno trasmesse alla banca dati di Eurodac, ma potrebbero essere immagazzinati in una banca dati nazionale.

Potrete chiedere in qualunque momento di accedere ai dati che vi riguardano registrati in Eurodac. Se ritenete che i dati siano inesatti o non debbano essere conservati, potete chiedere che siano rettificati o cancellati. **Troverete informazioni sulle autorità competenti per il trattamento (o il controllo) dei vostri dati in questo paese e sulle autorità competenti per vigilare sulla protezione dei dati qui di seguito.**

Eurodac è gestito da un'agenzia dell'Unione europea denominata eu-LISA. I dati possono essere utilizzati esclusivamente agli scopi previsti dalla normativa e possono essere ricevuti soltanto dal sistema centrale di Eurodac. Se in futuro presentate domanda di asilo in un altro paese Dublino, le vostre impronte digitali saranno trasmesse a tale paese per una verifica. I dati conservati in Eurodac non saranno comunicati ad altri paesi o altre organizzazioni al di fuori dei paesi Dublino.

A partire dal 20 luglio 2015, le vostre impronte potranno essere cercate da autorità come la polizia e l'ufficio europeo di polizia (Europol), che potrebbero sottoporre le vostre impronte a confronto, chiedendo di accedere alla banca dati di Eurodac al fine di prevenire, accertare o indagare reati gravi e reati di terrorismo.

Quali sono i miei diritti nel periodo in cui viene deciso qual è il paese competente per la mia domanda di asilo?

Avete il diritto di rimanere in questo paese se spetta ad esso esaminare la domanda di asilo, oppure, se è competente un altro paese, finché vi sarete trasferiti. Se questo paese è competente per l'esame della vostra domanda di asilo, avete il diritto di rimanere qui finché sarà presa una prima decisione sulla vostra domanda di asilo. Siete inoltre autorizzati a beneficiare di condizioni di accoglienza materiali, ad esempio vitto, alloggio ecc., nonché di cure mediche essenziali e assistenza medica di urgenza. Avrete la possibilità di fornirci informazioni sulla vostra situazione e sulla presenza di familiari sul territorio dei paesi Dublino, oralmente e/o per iscritto, nella vostra madrelingua o in un'altra lingua che parlate bene (oppure, se necessario, potrete ricorrere a un interprete). Riceverete inoltre copia scritta della decisione di trasferimento in un altro paese. Siete inoltre autorizzati a prendere contatto con noi per ricevere ulteriori informazioni o a rivolgervi all'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in questo paese.

Se ritenete che un altro paese possa essere competente per l'esame della vostra domanda, riceverete informazioni più dettagliate sulla procedura da seguire e sulle sue conseguenze su di voi e sui vostri diritti. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Le informazioni fornite sono quelle previste nella parte B del presente allegato.

▼ **M2**

Dati sui punti di contatto, in particolare: *(completare con dati specifici per ogni Stato membro)*

- Indirizzo e coordinate dell'autorità competente in materia di asilo;
- Coordinate dell'autorità nazionale di controllo;
- Coordinate del responsabile del trattamento dei dati Eurodac e del suo rappresentante;
- Coordinate dell'ufficio del responsabile del trattamento dei dati;
- Coordinate dell'ufficio locale dell'UNHCR (se presente);
- Coordinate delle persone che prestano assistenza giudiziaria o delle organizzazioni di sostegno ai rifugiati;
- Coordinate dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).

PARTE B

LA PROCEDURA DUBLINO – INFORMAZIONI PER I RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE SOGGETTI ALLA PROCEDURA
DUBLINO, A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 604/2013 ⁽¹⁾

Avete ricevuto questo opuscolo perché avete chiesto protezione internazionale (asilo) in questo paese o in un altro paese Dublino e le autorità di questo paese hanno ragione di ritenere che un altro paese possa essere competente per l'esame della richiesta.

Il paese che esaminerà la vostra richiesta è determinato tramite un processo istituito da un atto legislativo dell'Unione europea noto come «regolamento Dublino», ossia la cosiddetta «procedura Dublino». Il presente opuscolo cerca di rispondere alle domande più frequenti riguardo alla procedura.

Se non capite qualcosa nel suo contenuto, chiedete alle nostre autorità.

Perché sono soggetto alla procedura Dublino?

Il regolamento Dublino si applica in un'area geografica che comprende 32 paesi. **I «paesi Dublino» sono:** Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, più i 4 paesi «associati» al sistema Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).

La procedura Dublino stabilisce quale paese sia competente per l'esame della vostra richiesta di asilo. Questo significa che potreste essere trasferiti da questo paese in un altro paese, che è competente per l'esame della vostra domanda.

La procedura Dublino ha due scopi:

- garantire che la vostra domanda di asilo giunga alle autorità del paese competente per esaminarla;

⁽¹⁾ Il presente opuscolo è redatto unicamente a scopo informativo, per fornire ai richiedenti protezione internazionale le informazioni necessarie riguardo alla procedura Dublino. Esso non crea né implica di per sé diritti o obblighi giuridici. I diritti e gli obblighi per gli Stati e per le persone ai sensi della procedura Dublino sono quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 604/2013.

▼ M2

- garantire che non presentiate domande multiple di asilo in più paesi, allo scopo di allungare il vostro soggiorno nei paesi Dublino.

Finché non sarà stabilito quale sia il paese competente per decidere sulla vostra domanda, le autorità di questo paese non esamineranno nei dettagli la domanda stessa.

RICORDATE: Non potete spostarvi in un altro paese Dublino: se lo fate, sarete ritrasferiti qui o in un paese dove avete presentato in precedenza una domanda di asilo. Rinunciare alla domanda presentata qui non comporterà un cambiamento del paese competente. Se vi nascondete o fuggite, rischiate anche di essere posti in stato di trattenimento.

Se vi siete recati in passato in uno dei paesi Dublino e in seguito avete lasciato la regione dei paesi Dublino prima di giungere in questo paese, dovete comunicarlo: è importante perché potrebbe influenzare la decisione sul paese competente per l'esame della vostra domanda. È possibile che vi si chieda di fornire una prova del periodo trascorso al di fuori dei paesi Dublino, ad esempio un timbro nel passaporto, una decisione di rimpatrio o di allontanamento o documenti ufficiali da cui risulta che avete vissuto o lavorato al di fuori dei paesi Dublino.

Quali informazioni devo fornire alle autorità? Come posso fornire queste informazioni alle autorità?

Probabilmente sarete invitati a un colloquio al fine di determinare il paese competente per l'esame della richiesta di asilo. In occasione di questo colloquio spiegheremo la «procedura Dublino». Dovete fornirci tutte le informazioni di cui disponete circa la presenza di eventuali familiari o parenti in uno dei paesi Dublino, nonché ogni altra informazione che ritenete utile per determinare il paese competente (qui di seguito figurano indicazioni dettagliate circa le informazioni utili). Dovete inoltre fornirci eventuali documenti o scritti in vostro possesso che contengano informazioni utili.

Vi invitiamo a comunicarci ogni informazione utile per aiutarci a determinare il paese competente per l'esame della domanda.

Il colloquio si svolgerà in una lingua che comprendete o che ragionevolmente si suppone che comprendiate e nella quale siate in grado di comunicare.

Se non comprendete la lingua usata, potete chiedere che un interprete vi aiuti a comunicare. L'interprete deve interpretare soltanto quello che direte voi e la persona che svolge il colloquio, senza aggiungere opinioni personali. Se avete difficoltà a comprendere l'interprete, dovete dircelo e/o dirlo al vostro avvocato.

Il colloquio sarà riservato: nessuna delle informazioni che fornite, compreso il fatto di aver chiesto asilo, sarà trasmessa a persone o autorità nel vostro paese di origine che possano in qualche modo danneggiare voi o i vostri familiari rimasti in tale paese.

Il diritto a un colloquio può esservi negato soltanto se avete già fornito queste informazioni con altri mezzi, dopo essere stati informati sulla procedura Dublino e sulle sue conseguenze relativamente alla vostra situazione. Se non partecipate a un colloquio, potete chiedere di comunicare per iscritto informazioni aggiuntive utili per decidere il paese competente.

In che modo le autorità determineranno il paese competente per l'esame della mia domanda?

▼ **M2**

Esistono vari motivi per cui un paese può essere competente per l'esame di una richiesta. Tali motivi sono applicati in un ordine di importanza stabilito dal regolamento. Se uno dei motivi non si applica, viene preso in considerazione il successivo, e così via.

I motivi sono legati ai seguenti fattori, in ordine di importanza:

— un vostro familiare (marito, moglie o figlio di età inferiore a 18 anni) ha ottenuto protezione internazionale o ha presentato domanda di asilo in un altro paese Dublino;

Quindi è importante che ci informiate se avete familiari in un altro paese Dublino, prima che sia presa una prima decisione sulla vostra domanda di asilo. Se desiderate essere riuniti nello stesso paese, voi e i vostri familiari dovete esprimere questo desiderio per iscritto.

— vi è stato precedentemente rilasciato un visto o un permesso di soggiorno in un altro paese Dublino;

— le vostre impronte digitali sono state rilevate in un altro paese Dublino (e conservate in una banca dati europea denominata Eurodac⁽¹⁾);

— esistono prove che dimostrano che siete stati in un altro paese Dublino, o lo avete attraversato, anche se non vi sono state rilevate le vostre impronte digitali.

E se dipendo da un'altra persona o un'altra persona dipende da me?

Potreste essere ricongiunti ai vostri **genitori, figli, fratelli o sorelle**, nello stesso paese, se si verificano tutte le seguenti condizioni:

— i vostri familiari soggiornano legalmente in uno dei paesi Dublino;

— uno dei familiari è in stato di gravidanza, o ha un bambino appena nato, o è gravemente malato, o gravemente disabile o anziano;

— uno dei familiari dipende dall'assistenza di un altro, che è in grado di occuparsene.

Il paese in cui soggiornano i vostri figli, fratelli, sorelle o genitori dovrebbe in linea di massima accettare la responsabilità di esaminare la vostra domanda, purché i legami familiari esistessero già nel paese di origine. Sarete invitati anche a indicare per iscritto il desiderio di entrambe le parti di essere ricongiunte.

Potete chiedere di accedere a questa opportunità sia se vi trovate già nel paese in cui si trovano i vostri figli, fratelli, sorelle o genitori, sia se vi trovate in paesi diversi. In questo secondo caso, dovrete recarvi in tale paese, a meno che le vostre condizioni di salute vi impediscano di compiere lunghi viaggi.

Oltre a questa possibilità, esiste anche quella di chiedere, durante la procedura di asilo, di raggiungere una persona con cui avete una relazione familiare per motivi umanitari, familiari o culturali. Se questa domanda è accettata, potreste dovervi recare nel paese dove si trova la persona con cui avete relazioni familiari. In tal caso, sarete invitati a esprimere il vostro consenso per iscritto. È importante che ci informiate di eventuali motivi umanitari in base ai quali la vostra domanda debba essere esaminata qui o in un paese diverso.

⁽¹⁾ Per ulteriori informazioni su Eurodac si veda, nella parte A, la sezione «Perché chiedete di rilevare le mie impronte digitali?»

▼ M2

Se sollevate ragioni legate a relazioni familiari, legami di dipendenza o questioni umanitarie, potrete essere invitati a fornire spiegazioni o prove a sostegno della domanda.

E se sono malato o ho esigenze particolari?

Allo scopo di somministrare l'assistenza medica o le terapie appropriate, le autorità dovranno conoscere le vostre esigenze particolari, comprese quelle relative alla vostra salute, in particolare se:

- siete disabili;
- siete in stato di gravidanza;
- siete gravemente malati;
- avete subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Se ci comunicate i vostri dati sanitari e si decide che siate trasferiti in un altro paese, vi chiederemo il permesso di comunicare queste informazioni al paese in cui sarete trasferiti. Se non esprimete il vostro consenso, ciò impedirà che vengano trasmessi i dati sanitari, ma non impedirà il vostro trasferimento nel paese competente. Ricordate che se non accettate che i vostri dati sanitari vengano trasmessi all'altro paese, quest'ultimo non sarà in grado di sopperire alle vostre esigenze particolari.

Tenete conto del fatto che ogni dato sanitario sarà sempre trattato in modo strettamente riservato, da professionisti soggetti a obblighi di segretezza.

Quanto tempo ci vorrà per decidere quale paese esaminerà la mia domanda? Quanto tempo ci vorrà prima che la mia domanda sia esaminata?

Se le autorità di questo paese decidono che siamo competenti per decidere in merito alla vostra domanda di asilo, potrete rimanere in questo paese e la domanda sarà esaminata qui.

Che cosa succede se si scopre che un altro paese, diverso da quello in cui mi trovo, è competente per l'esame della mia domanda?

Se riteniamo che un altro paese sia competente per l'esame della vostra domanda, chiederemo a tale paese di assumere la competenza entro **3 mesi** dalla data in cui avete presentato la domanda in questo paese.

Se però la competenza è attribuita a un altro paese sulla base dei dati relativi alle vostre impronte digitali, la richiesta all'altro paese sarà inviata entro **2 mesi** dal momento in cui sono ottenuti i risultati da Eurodac.

- *Se è la prima volta che presentate domanda di asilo in un paese Dublino, ma vi sono motivi per ritenere che un altro paese Dublino debba esaminare la vostra domanda, chiederemo a tale paese di «**prendere in carico**» il vostro caso.*

Il paese a cui inviamo la richiesta deve rispondere entro **2 mesi** dal ricevimento della richiesta. Se non risponde entro questo termine, ciò significa che ha accettato la competenza per la domanda.

- *Se avete già presentato domanda di asilo in un altro paese Dublino, diverso da quello in cui vi trovate adesso, chiederemo che l'altro paese vi «**riprenda in carico**»*

▼ **M2**

Il paese a cui inviamo la richiesta deve rispondere entro **1 mese** dal ricevimento della richiesta o entro **2 settimane** se la richiesta è basata su dati Eurodac. Se non risponde entro questo termine, ciò significa che ha accettato la competenza per la domanda e accetta di riprendervi in carico.

Se però non avete presentato domanda di asilo in questo paese e la vostra precedente domanda di asilo in un altro paese è stata respinta con decisione definitiva, possiamo scegliere di inviare una richiesta al paese competente affinché vi prenda in carico, o di procedere al vostro rimpatrio nel paese di origine o di residenza permanente, o in un paese terzo sicuro ⁽¹⁾.

Se un altro paese accetta la competenza per l'esame della domanda, sarete informati della nostra decisione:

— di non esaminare la vostra domanda di asilo in questo paese e

— di trasferirvi nel paese competente.

Il trasferimento avrà luogo entro 6 mesi dalla data in cui l'altro paese accetta la competenza, oppure, se decidete di impugnare la decisione, entro 6 mesi dal momento in cui un organo giurisdizionale decide che potete essere trasferiti in tale paese. Questo termine può essere prorogato se sfuggite alle autorità di questo paese o siete detenuto.

Se siete trattenuto in un centro chiuso in questo paese nell'ambito della procedura Dublino, si applica un termine più breve (per ulteriori informazioni si veda la sezione specificamente dedicata al trattenimento).

Il paese competente vi considererà alla stregua di un richiedente asilo e beneficerete di tutti i diritti connessi a questo status. Se non avete mai presentato domanda di asilo in tale paese, avrete l'opportunità di presentarla al vostro arrivo.

E se non sono d'accordo con la decisione di trasferirmi in un altro paese?

Potete esprimere il vostro dissenso da una decisione in base alla quale sareste trasferiti in un altro paese Dublino: si tratta di un «ricorso» o di una «revisione».

Potete anche chiedere che il trasferimento sia sospeso per la durata del ricorso o della revisione.

Alla fine dell'opuscolo figurano informazioni circa le autorità a cui rivolgersi per impugnare una decisione in questo paese.

Quando ricevete la decisione ufficiale di trasferimento dalle autorità, avete a disposizione [*x giorni* ⁽²⁾] per presentare un ricorso a [*nome dell'autorità competente per i ricorsi* ⁽³⁾]. È molto importante che impugniate la decisione (mediante ricorso o revisione) entro il termine indicato.

Durante l'esame del ricorso o della revisione, potete rimanere in questo paese. **oppure** ⁽⁴⁾

Il trasferimento sarà sospeso per [*y giorni* ⁽⁵⁾] prima che un organo giurisdizionale decida se potete soggiornare in condizioni di sicurezza nel paese competente durante l'esame del ricorso. **oppure**

⁽¹⁾ Il presente paragrafo non compare nell'opuscolo destinato agli Stati membri che non partecipano all'applicazione della direttiva rimpatri.

⁽²⁾ Da completare a cura di ciascuno degli Stati membri, secondo le disposizioni specifiche della legislazione nazionale.

⁽³⁾ Da completare a cura di ciascuno degli Stati membri.

⁽⁴⁾ Ogni Stato membro deve scegliere una delle tre opzioni, a seconda della sua scelta relativa a un sistema di ricorso effettivo.

⁽⁵⁾ Da completare a cura di ciascuno degli Stati membri, secondo le disposizioni specifiche nella legislazione nazionale.

▼ **M2**

Avete a disposizione [*y giorni* ⁽¹⁾] per chiedere che il trasferimento sia sospeso in attesa dell'esito del ricorso. Un organo giurisdizionale deciderà in tempi brevi in merito a tale richiesta. Se la domanda di sospensione è rifiutata, vi saranno comunicate le ragioni del rifiuto.

Durante questo procedimento avete diritto a un'assistenza legale e, se necessario, linguistica. Il diritto all'assistenza legale è il diritto a un avvocato che prepari i vostri documenti e vi rappresenti dinanzi a un giudice.

Potete chiedere di disporre di tale assistenza gratuitamente se non potete permettervi di pagarla. Alla fine del presente opuscolo figurano informazioni sulle organizzazioni che offrono assistenza legale.

Posso essere trattenuto?

A prescindere da altri eventuali motivi per il trattenimento, ai fini della procedura Dublino potete essere trattenuti soltanto se le autorità di questo paese ritengono che esista un rischio significativo che fuggiate perché non desiderate essere trasferiti in un altro paese Dublino.

Questo cosa significa?

Se le autorità di questo paese ritengono che esista un rischio significativo di fuga (ad esempio perché siete già fuggiti in passato o perché non rispettate l'obbligo di presentarvi alle autorità ecc.) potrebbero trattenervi in qualsiasi momento durante la procedura Dublino. I motivi per i quali potete essere trattenuti sono scritti nel regolamento, e non può essere invocato nessun altro motivo per trattenervi.

Avete il diritto di essere informati per iscritto dei motivi del trattenimento, nonché delle possibilità di impugnare il provvedimento di trattenimento. Avete inoltre diritto all'assistenza legale se intendete impugnare il provvedimento di trattenimento.

Se siete trattenuti durante la procedura Dublino, i termini della procedura per quanto vi riguarda saranno i seguenti.

- Chiederemo all'altro paese di accettare la competenza entro **1 mese** dalla presentazione della domanda di asilo.
- Il paese a cui inviamo la richiesta deve rispondere entro **2 settimane** dal ricevimento della medesima.
- Il trasferimento dev'essere eseguito entro **6 settimane** dall'accettazione della richiesta da parte del paese competente. Se impugnate la decisione di trasferimento, le 6 settimane decorreranno dal momento in cui le autorità, o l'organo giurisdizionale, decidono che potete essere trasferiti nel paese competente in condizioni di sicurezza in attesa dell'esito del ricorso.

Se non rispettiamo i termini di invio della richiesta o di esecuzione del trasferimento, il trattenimento ai fini del trasferimento a norma del regolamento Dublino sarà interrotto. In tal caso, si applicheranno i normali limiti di tempo esposti sopra.

Che cosa accadrà alle informazioni di carattere personale che fornisco? Come posso essere sicuro che non se ne faccia un uso sbagliato?

Le autorità dei paesi Dublino possono scambiarsi i dati forniti durante la procedura Dublino al solo scopo di adempiere ai loro obblighi ai sensi dei regolamenti Dublino e Eurodac. Nel corso di tutta la procedura Dublino avete diritto alla protezione di tutti i dati personali e le informazioni da voi fornite circa voi stessi, la vostra situazione familiare ecc. I dati possono essere utilizzati esclusivamente agli scopi previsti dalla normativa.

⁽¹⁾ Da completare a cura di ciascuno degli Stati membri, secondo le disposizioni specifiche nella legislazione nazionale.

▼ M2

Avete il diritto di accedere:

- ai dati che vi riguardano; avete il diritto di chiedere che tali dati, inclusi i dati Eurodac, siano rettificati se inesatti, o siano cancellati se trattati illecitamente;
- alle informazioni che spiegano come chiedere che tali dati, inclusi i dati Eurodac, siano rettificati o cancellati, comprese le coordinate delle autorità competenti per la vostra procedura Dublino, e delle autorità nazionali garanti per la protezione dei dati che sono responsabili in merito alla tutela dei dati personali.

▼ M2

ALLEGATO XI

**INFORMAZIONI PER I MINORI NON ACCOMPAGNATI
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, A NORMA
DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 ⁽¹⁾**

Questo opuscolo vi è stato dato perché avete espresso la necessità di ricevere protezione e avete dichiarato di avere un'età inferiore a 18 anni. Se avete meno di 18 anni, le autorità si riferiranno a voi come «minori» o «minorenni». Le «autorità» sono le persone competenti per decidere sulla vostra richiesta di protezione.

Cercare protezione perché si ha paura nel proprio paese di origine significa «cercare asilo». L'asilo è un posto che offre protezione e sicurezza.

La presentazione di una richiesta formale di asilo alle autorità è definita dalla normativa «domanda o richiesta di protezione internazionale». La persona che chiede protezione è definita «richiedente», e talvolta viene anche chiamata «richiedente asilo».

I vostri genitori dovrebbero essere con voi, ma se non lo sono o se siete stati separati da loro nel corso del viaggio, siete «**minori non accompagnati**».

In questo caso, VI FORNIREMO UN «RAPPRESENTANTE», CIOÈ UN ADULTO CHE VI ASSISTERÀ NEL CORSO DELLA PROCEDURA, VI AIUTERÀ A PRESENTARE LA DOMANDA E POTRÀ ACCOMPAGNARVI QUANDO DOVRETE PARLARE CON LE AUTORITÀ. POTETE PARLARE AL RAPPRESENTANTE DEI VOSTRI PROBLEMI E DELLE VOSTRE PAURE: IL SUO SCOPO È FARE IN MODO CHE IL VOSTRO MIGLIORE INTERESSE SIA CONSIDERATO UNA PRIORITÀ, CIOÈ CHE LE VOSTRE ESIGENZE, LA VOSTRA SICUREZZA, IL VOSTRO BENESSERE, IL VOSTRO SVILUPPO SOCIALE E LE VOSTRE OPINIONI SIANO PRESI IN CONSIDERAZIONE. IL RAPPRESENTANTE TERRÀ CONTO ANCHE DELLE POSSIBILITÀ DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.

SE C'È QUALCOSA CHE NON CAPITE, CHIEDETE AL VOSTRO RAPPRESENTANTE O ALLE NOSTRE AUTORITÀ DI AIUTARVI!

ANCHE SE AVETE CHIESTO ASILO IN QUESTO PAESE, PUÒ DARSI CHE LA VOSTRA DOMANDA DI PROTEZIONE DEBBA ESSERE ESAMINATA DA UN ALTRO PAESE.

Soltanto un paese può essere competente per l'esame della vostra richiesta di protezione: lo stabilisce una legge chiamata «**regolamento Dublino**». Questo regolamento ci obbliga a determinare se siamo competenti per l'esame della vostra domanda o se è competente un altro paese: è la cosiddetta «procedura Dublino».

Il regolamento è applicato in una regione geografica che comprende 32 paesi ⁽²⁾, che ai fini di questo opuscolo sono detti «paesi Dublino».

NON SFUGGITE ALLE AUTORITÀ E NON ANDATE IN UN ALTRO PAESE DUBLINO. QUALCUNO POTREBBE DIRVI CHE QUESTA È LA COSA MIGLIORE PER VOI: SE QUALCUNO VI INCORAGGIA A FUGGIRE, O AD ANDARVENE CON LUI, DITELLO IMMEDIATAMENTE AL VOSTRO RAPPRESENTANTE O ALLE AUTORITÀ NAZIONALI.

⁽¹⁾ Il presente opuscolo è redatto esclusivamente a fini informativi, allo scopo di fornire ai richiedenti protezione internazionale le informazioni necessarie sulla procedura Dublino. Esso non crea né comporta di per sé diritti o obblighi giuridici. I diritti e gli obblighi degli Stati e delle persone ai sensi della procedura Dublino sono quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 604/2013.

⁽²⁾ I paesi Dublino sono i 28 Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e i 4 paesi «associati» al regolamento Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).

▼ M2

DICHIARATE APPENA POSSIBILE ALLE AUTORITÀ NAZIONALI SE:

- *siete soli, e pensate che vostro padre, vostra madre, vostro fratello o vostra sorella, vostra zia ⁽¹⁾, vostro zio ⁽²⁾, vostra nonna o vostro nonno potrebbero trovarsi in uno degli altri 32 paesi Dublino;*
- *in questo caso, se volete o no vivere con loro;*
- *se siete venuti in questo paese con qualcun altro ed eventualmente con chi;*
- *se siete già stati in un altro dei 32 paesi Dublino elencati;*
- *se le vostre impronte digitali sono state rilevate in un altro paese Dublino (le impronte digitali sono immagini delle vostre dita che aiutano a identificarvi);*
- *se avete già chiesto asilo in un altro paese Dublino.*

È MOLTO IMPORTANTE CHE COOPERIATE CON LE AUTORITÀ NAZIONALI E CHE DICIATE SEMPRE LORO LA VERITÀ.

Il sistema Dublino può aiutarvi se non siete accompagnati da un genitore quando presentate una domanda di protezione.

Se abbiamo informazioni sufficienti sui vostri genitori o i vostri parenti, li cercheremo nei paesi Dublino. Se riusciamo a trovarli, cercheremo di ricongiungervi a loro nel paese in cui si trovano. Tale paese sarà allora competente per l'esame della vostra richiesta di protezione.

Se invece siete soli e non avete familiari o parenti in un altro paese Dublino, è molto probabile che la vostra domanda sia esaminata in questo paese.

Potremmo scegliere di esaminare la vostra domanda in questo paese anche se la competenza spettasse per legge a un altro paese, per motivi umanitari, familiari o culturali.

Durante questa procedura, **agiremo sempre nel vostro migliore interesse** e non vi trasferiremo in un paese in cui è appurato che i vostri diritti umani potrebbero essere violati.

Che cosa significa che dobbiamo sempre agire nel vostro migliore interesse? Significa che dobbiamo:

- verificare se è possibile ricongiungervi ai vostri familiari nello stesso paese;
- fare in modo che siate al sicuro, specialmente da persone che potrebbero desiderare di trattarvi male o farvi del male;
- fare in modo che possiate crescere in modo sicuro e sano, che disponiate di vitto e alloggio e che siano rispettate le vostre esigenze di sviluppo sociale;

⁽¹⁾ La sorella di vostra madre o di vostro padre.

⁽²⁾ Il fratello di vostra madre o di vostro padre.

▼ M2

— prendere in considerazione le vostre opinioni, ad esempio tenendo conto del fatto che desiderate vivere con un parente o preferite di no.

ETÀ

Le persone di età superiore a 18 anni sono «adulti» e sono trattate in modo diverso dai bambini e dagli adolescenti (i «minori»).

Diteci la verità riguardo alla vostra età.

Se avete documenti che dimostrino la vostra età, mostrateli alle autorità. Se le autorità mettono in dubbio la vostra età, è possibile che un medico desideri esaminarvi per controllare se avete più o meno di 18 anni. Non si potrà procedere a nessun esame medico prima che voi e/o il vostro rappresentante abbiate espresso il vostro consenso.

NELLE PAGINE SEGUENTI CERCHEREMO DI RISPONDERE ALLE DOMANDE PIÙ COMUNI SULLA PROCEDURA DUBLINO, SUL MODO IN CUI PUÒ AIUTARVI E SU QUELLO CHE DOVRESTE ASPETTARVI

LE IMPRONTE DIGITALI – Che cosa sono? Perché vengono rilevate?

Quando chiedete asilo, **se avete un'età pari o superiore a 14 anni, una fotografia o un'immagine delle vostre dita** (chiamata «impronta digitale») sarà rilevata e trasmessa a una banca dati di impronte digitali chiamata «Eurodac». Dovete collaborare a questa procedura: tutti coloro che chiedono asilo sono obbligati per legge a far rilevare le proprie impronte digitali.

Le impronte digitali potrebbero essere controllate in una certa fase, per verificare se avete già chiesto asilo in precedenza o se le vostre impronte sono state già rilevate a un valico di frontiera. Se si scopre che avete già chiesto asilo in un altro paese Dublino, potreste essere trasferiti in quel paese, purché sia nel vostro migliore interesse. Quel paese diventerebbe allora competente per l'esame della vostra richiesta di protezione internazionale.

Le impronte digitali saranno conservate per 10 anni, poi saranno automaticamente cancellate dalla banca dati. Se la vostra richiesta di protezione viene accettata, le impronte rimarranno nella banca dati finché saranno automaticamente cancellate. Se in seguito diventate cittadini di un paese Dublino, le impronte saranno cancellate. Soltanto i dati relativi alle vostre impronte e al vostro sesso saranno conservati in Eurodac, mentre il vostro nome, la fotografia, la data di nascita e la cittadinanza non verranno trasmesse alla banca dati né conservate, ma potrebbero essere inserite nella nostra banca dati nazionale. I dati conservati in Eurodac non saranno comunicati ad altri paesi o altre organizzazioni al di fuori dei paesi Dublino.

A partire dal 20 luglio 2015, autorità come la polizia e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) potrebbero sottoporre a confronto le vostre impronte digitali, chiedendo di accedere alla banca dati Eurodac a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

Quali informazioni dovrete comunicare alle autorità nazionali circa la vostra situazione?

È probabile che siate invitati a svolgere un colloquio allo scopo di determinare il paese competente per l'esame della vostra richiesta di asilo. In occasione di questo colloquio, le nostre autorità nazionali vi spiegheranno la «procedura Dublino» e cercheranno di scoprire se è possibile ricongiungervi alla vostra famiglia in un altro paese Dublino.

▼ **M2**

Se sapete che i vostri genitori, fratelli o parenti si trovano in un altro paese Dublino, non dimenticate di dirlo alla persona che vi interroga. Fornite il maggior numero di informazioni possibile per aiutarci a trovare la vostra famiglia: nomi, indirizzi, numeri di telefono ecc.

Durante il colloquio, potrebbe esservi chiesto se siete mai stati in altri paesi Dublino: dite la verità.

Il vostro rappresentante può accompagnarvi al colloquio per aiutarvi, sostenervi e agire nel miglior modo possibile nel vostro interesse. Se avete motivi per non desiderare che il vostro rappresentante vi accompagni, ditelo alle autorità nazionali.

ALL'INIZIO DEL COLLOQUIO, COLUI CHE VI INTERROGA E IL VOSTRO RAPPRESENTANTE VI SPIEGHERANNO LE PROCEDURE E I VOSTRI DIRITTI. SE C'È QUALCOSA CHE NON CAPITE O SE AVETE ALTRE DOMANDE, DITVELO!

Il colloquio è un vostro diritto e costituisce una parte importante della vostra richiesta.

Il colloquio si svolgerà in una lingua che comprendete. Se non capite la lingua usata, potete chiedere che un interprete vi aiuti a comunicare. L'interprete deve limitarsi a interpretare le parole vostre e del vostro interlocutore, senza aggiungere opinioni personali. Se avete difficoltà a capire l'interprete, ditcelo o parlatene al vostro rappresentante.

Il colloquio sarà riservato: nessuna informazione da voi fornita, compreso il fatto che avete chiesto protezione nel nostro paese, sarà trasmessa a persone o autorità che possano danneggiare in qualsiasi modo voi o membri della vostra famiglia rimasti nel paese di origine.

È IMPORTANTE CHE VOI E IL VOSTRO RAPPRESENTANTE SIATE CONSAPEVOLI DELLE SCADENZE DELLA PROCEDURA DUBLINO!

Leggete le risposte qui di seguito.

Tra quanto tempo saprete se dovete andare in un altro paese o potete rimanere qui?

Che cosa succede se si scopre che un altro paese è competente per l'esame della vostra domanda?

→ *Se è la prima volta che chiedete asilo in un paese Dublino, sarete trasferiti in un altro paese perché i vostri genitori, fratelli o sorelle, zii o zie, nonni o nonne si trovano in quel paese: li raggiungerete e starete con loro durante l'esame della vostra domanda di asilo⁽¹⁾.*

→ *Se non avete mai chiesto asilo qui ma lo avete chiesto in un altro paese Dublino in passato, potreste essere rinviiati in quel paese affinché le sue autorità esaminino la vostra domanda di asilo⁽²⁾.*

In entrambi i casi, potrebbero essere necessari fino a **cinque mesi** per decidere se trasferirvi in un altro paese, a partire dal momento in cui presentate domanda di asilo o dal momento in cui veniamo a sapere che avete chiesto protezione internazionale in un altro paese Dublino. Le autorità vi informeranno di questa decisione nel più breve tempo possibile dal momento in cui viene presa.

→ *Se non avete chiesto asilo in questo paese e una vostra precedente domanda di asilo in un altro paese è stata rifiutata dopo essere stata pienamente esaminata, dovremo chiedere all'altro paese di riprendervi in carico, oppure procedere al vostro rimpatrio nel vostro paese di origine o di residenza permanente, oppure in un paese terzo sicuro.*

⁽¹⁾ Si parla in questo caso di «prendere in carico».

⁽²⁾ Si parla in questo caso di «riprendere in carico».

▼ M2

Se decidiamo che la competenza per la vostra domanda di asilo spetta a un altro paese, e il paese invitato ad assumere la competenza per la vostra domanda accetta di farlo, sarete ufficialmente informati del fatto che non esamineremo la vostra richiesta di protezione internazionale e che vi trasferiremo nel paese competente.

Il trasferimento sarà eseguito entro sei mesi dal momento in cui l'altro paese accetta la responsabilità, o dal momento della decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione, qualora non siate d'accordo e decidiate di impugnare tale decisione (per spiegazioni si veda la sezione successiva!). Questo termine può essere esteso a un anno se siete in prigione, o a 18 mesi in caso di fuga.

Che cosa succede se non volete andare in un altro paese?

PARLATENE AL VOSTRO RAPPRESENTANTE!

Se decidiamo che dovete andare in un altro paese per l'esame della domanda e non siete d'accordo, avete la possibilità di impugnare la decisione di trasferimento. Si parla in questo caso di «ricorso» o «revisione».

Quando le autorità vi avranno trasmesso la decisione, avrete a disposizione [x giorni ⁽¹⁾] per presentare un ricorso a [autorità competente per i ricorsi ⁽²⁾]. È molto importante presentare un ricorso entro i termini stabiliti. Il vostro rappresentante deve aiutarvi a farlo.

— Durante l'esame del ricorso o della revisione, potete rimanere in questo paese. **oppure** ⁽³⁾

— il vostro trasferimento sarà sospeso per [y giorni ⁽⁴⁾] finché un organo giurisdizionale decida se potete recarvi senza pericoli nel paese competente in attesa dell'esito del ricorso. **oppure**

— avete a disposizione [y giorni ⁽⁵⁾] per chiedere che il trasferimento sia sospeso durante l'esame del ricorso. Un organo giurisdizionale deciderà rapidamente in merito alla vostra richiesta. Se la sospensione è rifiutata, sarete informati dei motivi del rifiuto.

— Sul retro del presente opuscolo figurano informazioni sull'autorità a cui rivolgersi per impugnare una decisione in questo paese.

Durante la procedura di «ricorso», avrete accesso all'assistenza legale e, se necessario, all'assistenza linguistica di un interprete o di un traduttore. Potete chiedere di beneficiare di un'assistenza legale gratuita se non avete i mezzi per pagarla. Sul retro del presente opuscolo figurano le coordinate di organizzazioni che offrono assistenza legale e che possono aiutarvi a presentare ricorso.

TRATTENIMENTO

Le persone che non sono libere di recarsi dove vogliono e sono ospitate in un edificio chiuso da cui non possono uscire sono in stato di «trattenimento».

⁽¹⁾ Da completare a cura di ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni specifiche della legislazione nazionale.

⁽²⁾ Da completare a cura di ciascuno Stato membro.

⁽³⁾ Ciascuno Stato membro sceglierà una delle tre opzioni, in funzione della sua scelta relativa al sistema di ricorso effettivo.

⁽⁴⁾ Da completare a cura di ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni specifiche della legislazione nazionale.

⁽⁵⁾ Da completare a cura di ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni specifiche della legislazione nazionale.

▼ **M2**

Se siete minori non accompagnati potreste abitare in un luogo in cui vigono regole per cui dovete rimanere all'interno durante la notte o quando è buio, o dovete comunicare alle persone che si occupano di voi se uscite e quando tornerete. Lo scopo di queste regole è proteggere la vostra sicurezza. Questo non significa che siate in un luogo di trattenimento.

I MINORI NON SONO QUASI MAI TRATTENUTI!

Siete trattenuti? Se avete questo dubbio, chiedete subito alle autorità, al vostro rappresentante o al vostro consigliere giuridico ⁽¹⁾ di informarvi. Potete parlare loro della vostra situazione e, se siete trattenuti, della possibilità di impugnare la decisione di trattenimento.

Esiste un rischio che siate trattenuti durante la procedura Dublino. La maggior parte delle volte questo accade quando le autorità nazionali non credono che abbiate meno di 18 anni e temono che possiate fuggire o nascondervi per paura di essere trasferiti in un altro paese.

Avete il diritto di essere informati per iscritto delle ragioni per cui siete trattenuti e dei modi per impugnare il provvedimento di trattenimento. Avete inoltre diritto all'assistenza legale se intendete impugnare il provvedimento: quindi, se non siete d'accordo parlatene al vostro rappresentante o consigliere giuridico.

Se siete trattenuti durante la procedura Dublino, i termini saranno i seguenti: dovremo chiedere a un altro paese di assumere la competenza per la vostra domanda entro **un mese** dalla presentazione della vostra domanda di asilo, e il paese in questione deve rispondere entro **due settimane**. Infine, se restate in stato di trattenimento, il vostro trasferimento dev'essere eseguito entro **sei settimane** dall'accettazione della richiesta da parte del paese competente.

Se decidete di impugnare la decisione di trasferimento mentre siete trattenuti, le autorità nazionali non sono obbligate a trasferirvi entro sei settimane; esse vi informeranno delle opzioni che avete.

Se le autorità nazionali non chiedono a un altro paese di assumere la responsabilità per la vostra domanda entro i termini, o non eseguono il trasferimento entro i termini, il vostro trattenimento ai fini del trasferimento in virtù del regolamento Dublino viene interrotto. In tal caso, si applicheranno i termini normali presentati nella sezione dal titolo «Che cosa succede se un altro paese è competente per l'esame della mia domanda?».

Quali sono i vostri diritti nel periodo in cui si decide chi è competente per la vostra domanda?

Avete il diritto di rimanere in questo territorio se il nostro paese è competente per l'esame della vostra richiesta di asilo; se invece è competente un altro paese, potete rimanervi finché sarete trasferiti in tale paese. Se il paese in cui vi trovate adesso è competente per l'esame della vostra domanda di asilo, avete il diritto di rimanervi almeno finché verrà presa una prima decisione sulla domanda stessa. Avete inoltre diritto a beneficiare di condizioni materiali di accoglienza, quali vitto, alloggio ecc., nonché di assistenza medica o terapie essenziali e cure mediche di urgenza. Avete anche il diritto di frequentare una scuola.

Avete la possibilità di fornirci informazioni sulla vostra situazione e sulla presenza di familiari sul territorio dei paesi Dublino, oralmente e/o per iscritto; per questo, avete il diritto di usare la vostra madrelingua o un'altra lingua che parlate bene (oppure, se necessario, potete ricorrere a un interprete). Riceverete inoltre copia scritta della decisione relativa al vostro trasferimento in un altro paese. Avete anche il diritto di rivolgervi a noi per ottenere ulteriori informazioni e/o di rivolgervi all'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in questo paese.

⁽¹⁾ Una persona riconosciuta dalle autorità come rappresentante dei vostri interessi di fronte alla legge. Il rappresentante e/o le autorità dovrebbero avvertirvi se avete bisogno di un consigliere giuridico, ma potete anche chiedere loro di affidare il vostro caso a un consigliere giuridico per vostro conto. Sul retro del presente opuscolo figurano le coordinate delle organizzazioni che possono fornirvi una rappresentanza legale.

▼ M2

Il vostro rappresentante e le autorità nazionali vi daranno ulteriori spiegazioni sui vostri diritti!

Che cosa succederà alle informazioni personali da voi fornite? Come potete essere sicuri che non saranno utilizzate a fini sbagliati?

Le autorità dei paesi Dublino possono scambiarsi le informazioni da voi fornite durante la procedura Dublino esclusivamente per adempiere i loro obblighi ai sensi del regolamento Dublino.

Avete il diritto di accedere:

- alle informazioni che vi riguardano; avete diritto di chiedere che questi dati siano corretti se inesatti o falsi, o che siano cancellati se trattati illecitamente;
- alle informazioni che spiegano come chiedere che i vostri dati siano corretti o cancellati, comprese le coordinate delle autorità competenti in materia designate come responsabili della vostra procedura Dublino, e delle autorità garanti per la protezione dei dati che sono responsabili per le richieste relative alla tutela dei dati personali.

A CHI POTETE RIVOLGERVI PER RICEVERE AIUTO? *(da completare con informazioni specifiche per ciascuno Stato membro, in particolare:)*

- indirizzo e coordinate dell'autorità competente in materia di asilo;
- denominazioni, indirizzi e coordinate di organizzazioni che offrono rappresentanza ai minori non accompagnati;
- indirizzo e coordinate dell'autorità nazionale competente per la protezione dei minori;
- indirizzo e coordinate dell'autorità competente per lo svolgimento della procedura Dublino;
- coordinate dell'autorità nazionale di controllo;
- identità del responsabile del trattamento dei dati Eurodac e del suo rappresentante;
- estremi dell'ufficio del responsabile del trattamento dei dati;
- la Croce Rossa e il suo ruolo;
- coordinate dell'ufficio locale dell'UNHCR (se esiste) e suo ruolo;
- coordinate dei prestatori di assistenza giuridica o delle organizzazioni di sostegno ai rifugiati o ai minori;
- estremi dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e suo ruolo.

▼ **M2***ALLEGATO XII***INFORMAZIONI PER I CITTADINI DI PAESI TERZI E GLI APOLIDI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA, A NORMA DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 603/2013**

Se avete almeno 14 anni di età e siete fermati per attraversamento irregolare di una frontiera, le vostre impronte digitali saranno rilevate e trasmesse a una banca dati di impronte digitali denominata «Eurodac». Dovete collaborare a questa procedura: siete obbligati per legge a lasciare che siano rilevate le vostre impronte digitali.

Se le impronte non sono chiare, anche qualora abbiate deliberatamente danneggiato le vostre dita, potrebbero essere rilevate nuovamente in futuro.

Se in futuro presentate nuovamente domanda di asilo, le vostre impronte digitali saranno nuovamente rilevate. Se chiedete asilo in un paese diverso da quello in cui le impronte sono state rilevate la prima volta, potreste essere ritrasferiti nel primo paese in cui sono state rilevate le vostre impronte.

I dati relativi alle impronte digitali saranno conservati per 18 mesi, poi saranno automaticamente cancellati dalla banca dati. Eurodac conserverà solo i dati relativi alle vostre impronte digitali e al vostro sesso: il nome, la fotografia, la data di nascita e la cittadinanza non sono trasmessi alla banca dati né conservati.

In qualsiasi momento potrete chiedere al paese che rileva le vostre impronte digitali di comunicarvi i dati che vi riguardano registrati in Eurodac. Potete chiedere che tali dati siano rettificati o cancellati; devono essere cancellati, ad esempio, se acquistate la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE o di un paese associato, o se ottenete un permesso di soggiorno per uno di questi paesi e se non avete chiesto asilo.

Eurodac è gestito da un'agenzia dell'Unione europea denominata eu-LISA. I vostri dati possono essere usati esclusivamente ai fini previsti dalla normativa e sono trasmessi soltanto al sistema centrale di Eurodac. Se in futuro chiederete asilo in un altro Stato membro dell'UE o in un paese associato⁽¹⁾, le vostre impronte digitali saranno trasmesse a tale paese per una verifica. I dati conservati in Eurodac non saranno comunicati ad altri paesi o altre organizzazioni al di fuori dell'UE e dei paesi associati.

A partire dal 20 luglio 2015, autorità come la polizia e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) potranno sottoporre a un confronto le vostre impronte digitali, chiedendo di accedere alla banca dati di Eurodac a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

Informazioni sulle persone da contattare (completare con informazioni specifiche per ciascuno Stato membro):

- identità del responsabile del trattamento dei dati Eurodac e del suo rappresentante;
- coordinate dell'ufficio del responsabile del trattamento dei dati;
- coordinate dell'autorità nazionale di controllo (protezione dei dati).

⁽¹⁾ I dati relativi alle vostre impronte digitali potrebbero essere condivisi, se la normativa lo consente, tra i 28 Stati membri dell'UE e i 4 paesi associati (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).

▼ M2

ALLEGATO XIII

INFORMAZIONI PER CITTADINI DI PAESI TERZI E APOLIDI SOGGIORNANTI IRREGOLARMENTE IN UNO STATO MEMBRO, A NORMA DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 603/2013

Se soggiornate irregolarmente in un «paese Dublino»⁽¹⁾, le autorità possono rilevare le vostre impronte digitali e trasmetterle a una banca dati di impronte digitali denominata «Eurodac». Questo serve unicamente a controllare se avete già presentato in precedenza una domanda di asilo. I dati relativi alle vostre impronte non saranno conservati nella banca dati Eurodac, ma se avete chiesto asilo in precedenza in un altro paese potreste essere ritrasferiti in tale paese.

Se le impronte digitali non sono chiare, anche qualora abbiate deliberatamente danneggiato le vostre dita, potrebbero essere rilette nuovamente in futuro.

Eurodac è gestito da un'agenzia dell'Unione europea denominata eu-LISA. I dati possono essere usati esclusivamente ai fini stabiliti dalla normativa e trasmessi soltanto al sistema centrale di Eurodac. Se in futuro presenterete domanda di asilo in un altro paese Dublino, le vostre impronte saranno nuovamente rilevate per essere trasmesse a Eurodac. I dati conservati in Eurodac non verranno comunicati ad altri paesi o altre organizzazioni al di fuori dell'UE e dei paesi associati.

Informazioni sulle persone da contattare (completare con informazioni specifiche per ogni Stato membro):

- identità del responsabile del trattamento dei dati Eurodac e del suo rappresentante;
- coordinate dell'ufficio del responsabile del trattamento dei dati;
- coordinate dell'autorità nazionale di controllo (protezione dei dati).

Se le nostre autorità ritengono che potreste aver chiesto protezione internazionale in un altro paese, il quale potrebbe essere competente per l'esame della domanda, riceverete informazioni più dettagliate sulla procedura da seguire e sulle sue conseguenze per voi e per i vostri diritti⁽²⁾.

⁽¹⁾ Tutti i paesi dell'Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e i 4 paesi «associati» al regolamento Dublino (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein).

⁽²⁾ Le informazioni fornite sono quelle previste alla parte B dell'allegato X.